

COMUNE DI OROSEI

Provincia di Nuoro

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

COMMITTENTE:

COMUNE DI OROSEI

TAVOLA

ELABORATO:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
(REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE)

SCALA

DATA:

gennaio 2014

IL PROGETTISTA:

ING. PIERPAOLO CORRIAS

I COLLABORATORI:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ING. SILVIA ESCA

ADOZIONE DEL:

APPROVAZIONE DEL:

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI	1
art 1- Campo di applicazione	1
art 2- Sorgenti sonore.....	2
art 3- Attività rumorose	2
art 4- Impatto acustico.....	2
art 5- Clima acustico.....	2
art 6- Impianti produttivi a ciclo continuo.....	2
art 7- Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti ivi contenute	3
art 8- Attribuzione della zona acustica.....	3
art 9- Tecniche di rilevamento del rumore	3
art 10- Determinazione delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture della viabilità	3
art 11- Determinazione delle fasce acustiche di rispetto per i siti delle infrastrutture produttive	4
art 12- Redazione e sottoscrizione di elaborati tecnici	4
art 13- Autorizzazione allo svolgimento di attività a carattere temporaneo e/o mobile	5
art 14- Deroga ai valori limite di zona	5
art 15- Definizione dei valori in deroga ai limiti di zona	5
art 16- Limitazioni di orario	5
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	6
CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	10
art 17- Zone acustiche omogenee	10
art 18- Valori limite acustici.....	11
art 19- Valori limite acustici per zone particolarmente protette: tempi di riferimento.....	12
CAPO II - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI	14
art 20- Piano di risanamento acustico.....	14
art 21- Redazione del piano di risanamento acustico	14

art 22-	Piani urbanistici attuativi.....	15
art 23-	Impatto acustico e valutazione del clima acustico (art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447).....	17
art 24-	Siti sensibili	20
art 25-	Impatto acustico e valutazione del clima acustico: integrazioni	21
art 26-	Requisiti acustici passivi degli edifici	22
art 27-	Installazione di impianti e macchinari fissi	24
art 28-	Edifici adibiti ad uso residenziale siti in zone produttive.....	24
art 29-	Certificato di agibilità e licenza di esercizio.....	25
art 30-	Cambio di destinazione d'uso.....	25
art 31-	Modalità di presentazione della documentazione acustica	25
art 32-	Valutazione degli elaborati documentali	26
art 33-	Deroghe per i centri residenziali	26
art 34-	Parere per il rilascio di autorizzazione edilizia	27
art 35-	Verifiche di impatto acustico ambientale	27
CAPO III - INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI		28
art 36-	Progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto	28
art 37-	Organizzazione del traffico.....	28
art 38-	Interventi sul traffico	28
art 39-	Interventi “a carattere temporaneo” sulla disciplina del traffico	28
art 40-	Interventi sui servizi pubblici.....	29
CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO E/O MOBILE		30
art 41-	Definizioni	30
art 42-	Valori limite di esposizione a rumore	30
art 43-	Deroga ai valori limite di esposizione a rumore	30
art 44-	Determinazione dei valori limite in deroga.....	30
art 45-	Individuazione dei valori limite in deroga	31

art 46-	Verifiche strumentali di rumore ambientale.....	31
art 47-	Fattori correttivi del rumore ambientale	31
art 48-	Applicabilità del criterio differenziale.....	32
art 49-	Comunicazione di attività a carattere temporaneo.....	32
art 50-	Comunicazione di attività a carattere temporaneo: documentazione.....	32
art 51-	Autorizzazione allo svolgimento di attività a carattere temporaneo.....	33
art 52-	Esenzioni	34
art 53- mobili	Validità dell'autorizzazione alla conduzione di attività a carattere temporaneo e/o 34	
art 54- mobili	Revoca dell'autorizzazione alla conduzione di attività a carattere temporaneo e/o 35	
Sezione I – Cantieri edili, stradali e assimilabili		37
art 55-	Titolare / responsabile delle attività	37
art 56-	Impianti e attrezzature.....	37
art 57-	Orari di svolgimento	37
art 58-	Deroga ai valori limite di zona	38
art 59-	Emergenze.....	38
art 60-	Modalità per il rilascio delle autorizzazioni.....	39
art 61-	Cantieri di breve durata.....	39
art 62-	Consegna dei Lavori	40
Sezione II – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o assimilabili		41
art 63-	Definizioni	41
art 64-	Localizzazione	41
art 65-	Concomitanza di attività a carattere temporaneo	42
art 66-	Divieto di svolgimento	42
art 67-	Protezione delle persone dall'esposizione a rumore.....	42
art 68-	Limitazioni sull'utilizzo di sorgenti sonore	42
art 69-	Modalità di svolgimento.....	43

art 70-	Orari limite di svolgimento	43
art 71-	Diniego della deroga ai valori limite di legge.....	45
art 72-	Quantità di eventi in deroga	45
art 73-	Contemporaneità degli eventi per classe di sensibilità acustica.....	46
art 74-	Definizione dei valori limite in deroga	47
Sezione III – Mercati e Fiere		50
art 75-	Localizzazione	50
art 76-	Modalità di svolgimento.....	50
art 77-	Autorizzazioni.....	51
art 78-	Deroga ai valori limite di legge	51
Sezione IV – Cave e miniere a cielo aperto.....		53
art 79-	Prescrizioni generali.....	53
art 80-	Definizione dei valori limite.....	53
Sezione V – Attività Agricole		55
art 81-	Autorizzazioni.....	55
CAPO V – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE A CARATTERE NON TEMPORANEO.....		56
art 82-	Definizioni	56
art 83-	Protezione degli “avventori” dal rischio di esposizione a rumore	56
art 84-	Valori limite di esposizione a rumore.....	56
art 85-	Modalità per il rilascio della concessione/autorizzazione all’esercizio	57
art 86-	Orari di svolgimento delle attività di intrattenimento.....	58
art 87-	Estensioni d’orario.....	59
art 88-	Estensioni di orario per attività supportate da piano bar e assimilabili	60
art 89-	Revoca di estensioni di orario o limitazioni allo svolgimento delle attività	61
art 90-	Situazioni di molestia	61
art 91-	Revoca delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività	62

CAPO VI – ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE	63
art 92- Riordino e pulizia dei luoghi di lavoro delle attività produttive	63
art 93- Lavorazioni notturne.....	63
art 94- Macchine e attrezzature da giardino	63
art 95- Macchine operatrici, motori per irrigazione e simili (aree extraurbane ad uso residenziale).....	64
art 96- Impianti per irrigazione e simili (aree urbane).....	65
art 97- Altoparlanti	65
art 98- Cannoncini anti-storno e simili.....	65
art 99- Cannoncini per la difesa antigrandine	66
art 100- Razzi e fuochi d'artificio.....	66
CAPO VII – ABITAZIONI PRIVATE	67
art 101- Servizi ed impianti fissi degli edifici	67
art 102- Uso di elettrodomestici ed impianti sonori	67
art 103- Impianti tecnici	67
CAPO VIII – SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE	68
art 104- Abuso di segnalazioni	68
art 105- Stabilimenti produttivi	68
art 106- Deroga	68
art 107- Altri tipi di segnalazione.....	68
art 108- Campane	69
CAPO IX – SISTEMA SANZIONATORIO	70
art 109- Accertamenti.....	70
art 110- Controlli e misurazione del rumore.....	70
art 111- Sanzioni	70
CAPO X – AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	72
art 112- Aggiornamento della classificazione acustica.....	72

art 113-	Estremi per l'aggiornamento	72
art 114-	Criteri generali per l'aggiornamento	72
art 115-	Prescrizioni per zone confinanti con differente classificazione acustica.....	73
art 116-	Assegnazione della classe particolarmente protetta.....	74
art 117-	Classificazione delle infrastrutture della viabilità.....	76
ALLEGATI	77

DISPOSIZIONI GENERALI

- a. Le presenti norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.
- b. La classificazione acustica dovrà essere riportata per l'intero territorio comunale su supporto informatico ed essere disponibile su cartografia in scala 1:10.000 (Carta Tecnica Regionale georeferenziata nel Sistema di proiezione Gauss-Boaga) per tutto il territorio comunale ed almeno 1:5000 per l'urbano, con scale di maggior dettaglio per alcune zone.
- c. In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti nella cartografia messa a disposizione si dovrà comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore, richiamata nella relazione tecnica di supporto, agli strumenti urbanistici comunali e sovra comunali.
- d. Per gli aggiornamenti della presente classificazione acustica del territorio comunale si dovranno in ogni caso prendere come riferimento le Linee Guida della Regione Autonoma della Sardegna "DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE" D.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008.
- e. Per la pianificazione dei metodi e delle strategie da adottare per il contenimento dell'inquinamento acustico, oltre che alle direttive delle linee guida regionali, potranno esser prese in considerazione le "LINEE GUIDA PER L'ELABORAZIONE DI PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO" a cura dell'ANPA - ed. febbraio 1998.

art 1- Campo di applicazione

1. Con le presenti norme tecniche di attuazione si intendono disciplinare le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della Legge n° 447/95.
2. Dal medesimo sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepitii di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P..

art 2- Sorgenti sonore

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i valori limite di rumore disposti dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale o eventuali deroghe allo stesso per quanto consentito all'Amministrazione, fatta eccezione per le infrastrutture ferroviarie e stradali, per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza acustica, valgono i limiti di rumore stabiliti rispettivamente dal D.P.R. 18.11.1998 n. 459 e dal D.P.R. n. 142 del 30.03.2004.

art 3- Attività rumorose

1. In generale si definisce attività rumorosa l'utilizzo di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere e tipo asservite ad attività con carattere produttivo e/o ricreativo, ad uso pubblico o privato, che comporta emissioni sonore che provocano sull'individuo effetti indesiderati, disturbanti o che determinano un qualunque deterioramento qualitativo dell'ambiente.

art 4- Impatto acustico

1. Per impatto acustico si intende la variazione delle condizioni sonore, preesistenti in una determinata porzione di territorio, nonché gli effetti indotti, conseguenti all'inserimento di nuove opere, infrastrutture, impianti, attività e/o manifestazioni.

art 5- Clima acustico

1. Per clima acustico si intende la valutazione dello stato delle emissioni sonore presenti sul territorio prima che vengano realizzate nuove opere e infrastrutture.

art 6- Impianti produttivi a ciclo continuo

1. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo" con le eccezioni richiamate al p.to 6 della "Circolare 6 settembre 2004" del Ministero dell'Ambiente.

art 7- Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti ivi contenute

1. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

art 8- Attribuzione della zona acustica

1. Qualora un edificio risultasse compreso parzialmente in diverse classi acustiche, è da intendersi classificato nella classe più elevata, tranne nei casi in cui si tratti di classi V e VI dove in tal caso deve essere collocato nella classe inferiore.

art 9- Tecniche di rilevamento del rumore

1. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". A supporto potranno essere utilizzati i criteri di misura definiti nelle norme di buona tecnica UNI e/o ISO, con metodologia espressamente giustificata e richiamata in tutta la documentazione prodotta da qualunque soggetto competente.

art 10- Determinazione delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture della viabilità

1. Per la viabilità del nucleo urbano, per strade esistenti e assimilabili o per nuove realizzazioni, si definiscono le fasce di pertinenza acustica per tipologia di infrastruttura secondo l'art. 3 c. 1 e 2 dell'Allegato 1 del D.P.R. n. 142 del 30.04.2004.
2. Ove non espressamente riportate negli elaborati cartografici di pertinenza, per le infrastrutture di tipo "E" ed "F" sono definite le fasce acustiche di pertinenza nella misura di 30 m con limiti assoluti di immissione successivi alla classe acustica della porzione omogenea in cui il tratto dell'infrastruttura ricade.
3. Nell'attribuzione dell'esposizione a rumore generato dalle infrastrutture del traffico si dovrà fare riferimento alla corrispondente fascia di pertinenza acustica per tipologia di infrastruttura; i limiti della fascia andranno calcolati puntualmente in loco secondo le definizioni contenute negli appositi decreti attuativi.

4. Nella valutazione del contributo del rumore generato dall'infrastruttura, nel caso in cui si abbia la sovrapposizione di più fasce acustiche di pertinenza, dovranno essere sempre verificati i valori limite assoluti di immissione corrispondenti alla fascia che determina la maggiore esposizione.
5. Nella valutazione del rumore generato dall'infrastruttura, nel caso in cui si abbia la sovrapposizione di fasce acustiche di pertinenza appartenenti a differenti tipologie di infrastrutture (es. traffico – ferrovia), i valori limite assoluti di immissione dovranno essere verificati separatamente.
6. Nella valutazione del rumore ascrivibile ad una sorgente fissa selettivamente individuabile, se ricadente all'interno della fascia di pertinenza dell'infrastruttura, dovrà essere "scorporato" il contributo dell'infrastruttura stessa.

art 11- Determinazione delle fasce acustiche di rispetto per i siti delle infrastrutture produttive

1. La definizione delle fasce acustiche di rispetto è disposta solamente per evitare un salto di classe tra aree acusticamente non contigue.
2. La disposizione dei valori limite di transizione vale esclusivamente per le sorgenti di rumore contenute all'interno del sito per cui sono disposte le fasce di rispetto.
3. Qualunque altra tipologia di sorgente sonora che si insedi all'esterno del sito per cui sono "attivate" le fasce di rispetto, dovrà rispettare i valori limite disposti per la classe acustica omogenea in cui ricade.

art 12- Redazione e sottoscrizione di elaborati tecnici

1. La documentazione acustica da produrre deve essere finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovra ordinate.
2. Tutti gli elaborati tecnici richiesti nelle presenti norme, a cura dei soggetti titolari o competenti, dovranno essere elaborate e sottoscritte da tecnici competenti in Acustica Ambientale (T.C.A.A.) ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, in possesso dei relativi requisiti così come specificato dal DPCM del 31/03/1998, fatti salvi i casi di esclusione, come il progetto acustico ai sensi della DGR 62/90 del 14/11/2008 o i casi previsti dal DPR 227/2011 di cui all'art. 4, e dalla Legge 106/2011 di cui all'art 5.
3. Sul frontespizio della copertina degli elaborati dovrà essere evidente il numero di iscrizione all'albo della regione di appartenenza dei T.C.A.A.

4. Per i tecnici operanti in strutture pubbliche, ai fini dello svolgimento della libera professione, dovrà essere comprovata tramite autocertificazione dello stesso, la propria operatività al di fuori della zona di competenza della struttura dal quale il tecnico dipende.

art 13- Autorizzazione allo svolgimento di attività a carattere temporaneo e/o mobile

- 1 Il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, è effettuato sulla base di apposita valutazione di impatto acustico o previsione di clima acustico.

art 14- Deroga ai valori limite di zona

- 1 Lo svolgimento sul territorio comunale delle attività rumorose a carattere temporaneo e/o mobile suscettibili di deroga dai termini di legge (di cui all'art. 6 c.1, lett. h, L. 447/95) sarà consentito nei limiti e negli orari stabiliti opportunamente con apposito nulla osta dell'Amministrazione previo parere degli organi competenti.

art 15- Definizione dei valori in deroga ai limiti di zona

- 1 I limiti in deroga per le attività produttive a carattere temporaneo e/o mobile non potranno essere superiori a quelli individuati per le zone acustiche in cui risiedono le aree industriali (classe VI).
- 2 All'interno dell'area urbana, i limiti in deroga per le manifestazioni ludiche a carattere temporaneo e/o mobile, non potranno essere superiori a quelli delle zone acustiche contigue a quelle in cui si svolge l'attività temporanea, pertanto, nell'attribuzione dei valori in deroga, non si ammettono i salti di classe ai valori limite di zona.

art 16- Limitazioni di orario

- 1 Le limitazioni di orario all'utilizzo di sorgenti "rumorose" asserventi le attività produttive o quelle con carattere temporaneo e/o mobile, sono identificate, fatto salvo per quanto disposto in eventuali ulteriori limitazioni contenute in altri regolamenti comunali o settoriali che normano lo svolgimento dell'attività specifica.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le normative da prendere come riferimento sono principalmente quelle contenute nelle succitate linee guida regionali e nella legislazione di seguito riportata:

- D.Lgs. 15 Agosto 1991, n. 277 “Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della Legge 30 Luglio 1990 n. 212 (G.U. n. 200 del 27.08.91 - Suppl. ord. n. 53).
- D.P.C.M. 01 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” (G.U. n. 57 del 08/03/91).
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” (G.U. n. 254 del 30.05.95 - Suppl. ord. n. 125).
- D.M. Ambiente 11 dicembre 1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo” (G.U. n. 52 del 04/03/97).
- D.P.C.M. 18 settembre 1997 “Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante” (G.U. n. 233 del 06/10/97).
- D.M. Ambiente 31 ottobre 1997 “Metodologia del rumore aeroportuale” (G.U. n. 267 del 15/11/97).
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (G.U. n. 280 del 01/12/97).
- D.P.C.M. 05 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” (G.U. n. 297 del 22/12/97).
- D.P.R. 11 dicembre 1997. n. 496 “Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili” (G.U. n. 20 del 26/01/97).
- D.P.C.M. 19 dicembre 1997 “Proroga dei termini per l'acquisizione ed installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei

luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di cui al D.P.C.M. 18/09/97” (G.U. n. 296 del 20/12/97).

- D.M. Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico” (G.U. n. 76 del 01/04/98).
- D.P.C.M. 31 marzo 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (G.U. n. 120 del 26/05/98).
- D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” (G.U. n. 2 del 04/01/99).
- Legge 09 dicembre 1998, n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale (G.U. n. 291 del 14/12/98).
- D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi” (G.U. n. 153 del 02/07/99).
- D.M. Ambiente 20 maggio 1999 “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico” (G.U. n. 225 del 24/09/99).
- D.P.R. 09 novembre 1999, n. 476 “Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni”.
- D.M. Ambiente 03 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti” (G.U. n. 289 del 10/12/99).
- D.M. Ambiente 29 novembre 2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore” (G.U. n. 285 del 06/12/00).
- D.P.R. 03 aprile 2001, n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447” (G.U. n. 172 del 26/07/01).

- D.M. Ambiente 23 novembre 2001 “Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore” (G.U. n. 288 del 12/12/01).
- D.M. Giustizia 30 maggio 2002 “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'Autorità giudiziaria in materia civile e penale” (G.U. n° 182 del 05/08/02).
- Legge del 13 luglio 2002, n. 179 “Disposizioni in materia ambientale” (G.U. n° 189 del 13/08/02).
- D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto” (G.U. n° 273 del 21/11/02 - Suppl. ord. n° 214).
- Legge 31 ottobre 2003, n. 306 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee”.
- Legge comunitaria 2003. (G.U. n. 266 del 15/11/03 - Suppl. Ordinario n. 173) - Art. 14 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico.
- D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 1 aprile 2004 “Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. (G.U. n. 84 del 09/04/04).
- D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447” (G.U. n. 127 del 01/06/04).
- Circolare 6 settembre 2004 - Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali (G.U. n. 217 del 15/09/04).
- D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13 “Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari”.(G.U. n. 39 del 17/02/05).

- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (G.U. n. 222 del 23/09/05).
- Circolare esplicativa regionale n. 13285 del 20 aprile 2006 Classificazione della viabilità stradale e ferroviaria.
- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.
- D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 integrativo del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Ulteriori disposizioni in materia ambientale.
- DPR 227 del 19 ottobre 2011 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

art 17- Zone acustiche omogenee

- 1 Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune provvede alla suddivisione del territorio di sua pertinenza secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
- 2 La classificazione acustica, operata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle classi individuate dallo stesso decreto e di seguito elencata:
 - a) **CLASSE I: Aree particolarmente protette**
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
 - b) **CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali**
Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
 - c) **CLASSE III: Aree di tipo misto**
Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.
 - d) **CLASSE IV: Aree di intensa attività umana**
Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.
 - e) **CLASSE V: Aree prevalentemente industriali**
Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

- f) CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali, aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

art 18- Valori limite acustici

- 1 Limiti di zona: In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 06,00 ÷ 22,00) e notturno (ore 22,00 ÷ 06,00).
- 2 Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:
 - **valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - **valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

i valori limite di immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- **valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- **valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE [dB (A)]	
		Periodo diurno (06,00 ÷ 22,00)	Periodo notturno (22,00 ÷ 06,00)
Classe I	Aree particolarmente protette	45,0	35,0
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50,0	40,0
Classe III	Aree di tipo misto	55,0	45,0
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60,0	50,0
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65,0	55,0
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65,0	65,0

Tabella 1

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE [dB(A)]	
		Periodo diurno (06,00 ÷ 22,00)	Periodo notturno (22,00 ÷ 06,00)
Classe I	Aree particolarmente protette	50,0	40,0
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55,0	45,0
Classe III	Aree di tipo misto	60,0	50,0
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65,0	55,0
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70,0	60,0
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70,0	70,0

Tabella 2

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI ATTENZIONE [dB(A)]			
		se riferiti ad un'ora di campionamento del fenomeno		se riferiti all'intero periodo di riferimento	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	60,0	45,0	50,0	40,0
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	65,0	50,0	55,0	45,0
Classe III	Aree di tipo misto	70,0	55,0	60,0	50,0
Classe IV	Aree di intensa attività umana	75,0	60,0	65,0	55,0
Classe V	Aree prevalentemente industriali	80,0	65,0	70,0	60,0
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	80,0	75,0	70,0	70,0

Tabella 3

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI QUALITA' [dB(A)]	
		Periodo diurno (06,00 ÷ 22,00)	Periodo notturno (22,00 ÷ 06,00)
Classe I	Aree particolarmente protette	47,0	37,0
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	52,0	42,0
Classe III	Aree di tipo misto	57,0	47,0
Classe IV	Aree di intensa attività umana	62,0	52,0
Classe V	Prevalentemente industriali	67,0	57,0
Classe VI	Esclusivamente industriali	70,0	70,0

Tabella 4

art 19- Valori limite acustici per zone particolarmente protette: tempi di riferimento

1. Qualora definite nella zonizzazione acustica comunale:
 - a) per le aree o le strutture sanitarie o di accoglienza per recettori sensibili, i valori limite massimi di zona particolarmente protetta si intendono comunque da rispettare, nel periodo di riferimento sia diurno che notturno (24 h).

- b) per le scuole pubbliche o private, i valori limite massimi di zona dovranno intendersi comunque rispettati, nel periodo di riferimento in cui si svolge qualunque tipo di attività didattica.
- c) per i parchi pubblici urbani e/o extraurbani o le aree verdi attrezzate, non espressamente ricadenti in area particolarmente protetta, se opportunamente delimitate da recinzione perimetrale o perimetrazioni equivalenti, possono essere disposti i valori limite massimi di classe I nel periodo di riferimento in cui vi sia la maggiore fruibilità riconosciuta per comunità e/o persone; al di fuori di tali periodi, sono disposti i valori limite in cui l'area ricade:
 - a. per i parchi pubblici o le aree verdi attrezzate contenute all'interno dell'urbano la fascia temporale in cui tali siti si possono considerare aree particolarmente protette ricade all'interno del tempo di riferimento diurno dalle ore 07.00 alle ore 21.00.
 - b. per i parchi pubblici o le aree verdi attrezzate contenute all'esterno dell'urbano la fascia in cui tali siti si possono considerare aree particolarmente protette ricade all'interno del tempo di riferimento diurno dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

CAPO II - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

art 20- Piano di risanamento acustico

- 1 Il risanamento acustico del territorio comunale potrà prevedere sia interventi a carico dei privati sia interventi pubblici.
- 2 Per gli interventi pubblici, i Comuni procedono ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 alla predisposizione del Piano di risanamento acustico comunale sulla base delle criticità emerse dal Piano di classificazione acustica del proprio territorio o ad eventuali azioni congiunte intercomunali, previa determina di competenze e /o responsabilità.
- 3 Ai fini della redazione e successiva adozione di un piano di risanamento acustico per la salvaguardia di una porzione di territorio, vale integralmente quanto disposto all'art. 7 della L. 447/95.
- 4 In generale, fermo restando l'obiettivo del contenimento del rumore, il P.d.R. potrà essere accompagnato da provvedimenti di varia natura, di tipo amministrativo, quali proposte ed indirizzi in sede di attività di pianificazione del territorio, di tipo normativo e regolamentare, come ad esempio norme tecniche attuative degli strumenti urbanistici vigenti o di futura elaborazione o regolamenti di Polizia Municipale, avendo ben presente che l'identità del Piano di Risanamento Acustico non è riconducibile ad una specifica azione progettuale di settore, ma investe ed interessa in modo marcato indirizzi ed azioni di attori diversi.
- 5 Si sottolinea come le misure di rumore siano lo strumento conoscitivo di base per la redazione dei piani di risanamento, poiché esse permettono il confronto tra la caratterizzazione acustica del territorio e la relativa classificazione alla quale si perviene per realizzare un opportuno programma di indagine finalizzato alla bonifica della porzione di territorio interessato da potenziale inquinamento acustico. A tal proposito si possono anche prendere in considerazione dei modelli di previsione supportati da un riscontro fisico – strumentale.

art 21- Redazione del piano di risanamento acustico

- 1 I contenuti del Piano di risanamento acustico, distinto per le Imprese e i Comuni, sono contenuti nella parte III del documento tecnico allegato alla Del. G.R. n.30/9 dell'8/7/2005.

- 2 Nella redazione dei “Piani di Risanamento” deve essere individuata la fattibilità dei provvedimenti che siano in grado di conseguire gli obiettivi definiti in sede di pianificazione.
- 3 L’obiettivo fondamentale da raggiungere attraverso la realizzazione di un P.d.R. deve essere quello del contenimento del rumore con la progressiva riduzione dei livelli sul territorio, al fine del raggiungimento degli standard di qualità acustica stabiliti dalla classificazione adottata.
- 4 Di tutte le misure individuate, in sede di Piano, sarà opportuno poter valutarne la fattibilità economica e l’efficacia in termini di guadagni acustici su ambiti temporali adeguati.

art 22- Piani urbanistici attuativi

- 1 La disciplina delle trasformazioni urbanistiche e edilizie, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, devono concorrere a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.
- 2 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme sono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Piani di regolamentazione del traffico veicolare, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.
- 3 Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:
 - a) entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE e relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste per le porzioni di territorio interessate;
 - b) nelle zone limitrofe agli interventi, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, deve essere garantito il rispetto dei valori limite di cui al CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.
- 4 I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A) soprattutto se lo stato di urbanizzazione delle stesse non è ancora completato o non è ancora stato raggiunto lo stato di attuazione pianificato.

- 5 Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata una "**Documentazione di Impatto Acustico**" o una "**Documentazione Previsionale del Clima Acustico**". che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente CAPO II - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI, considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovra ordinata.
- 6 I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, aree scolastiche, residenziali, commerciali, volumi residenziali e non residenziali, popolazione residente e potenzialmente insediabile, stima dei flussi di traffico indotti, etc.).
- 7 L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.
- 8 Nella definizione dell'assetto distributivo e piani - volumetrico dei suddetti piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante dalle infrastrutture del traffico stradale o ferroviario, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto, secondo quanto disposto nei D.P.R. n. 459 del 18.11.1998 e n.142 del 30.03.2004 o eventuali deroghe allo stesso.
- 9 In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.
- 10 Nei nuovi comparti la realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, ove non espressamente specificato dalla normativa cogente, è a carico dell'Attuatore dei Piani Attuativi. Per gli interventi di protezione attiva si potrà fare ricorso a limitazione dei flussi di traffico, all'adozione di limiti di velocità controllata, all'istituzione di isole pedonali, sensi di marcia preferenziali, z.t.l., utilizzo di asfalti fonoassorbenti. Per gli interventi di protezione passiva si potrà prevedere la realizzazione di barriere artificiali o naturali con particolare attenzione all'impatto visivo determinato sul territorio, o potranno essere prescritte specifiche piani volumetriche sui parametri edificatori degli edifici (es. altezze, distribuzioni e distanze da assi della viabilità anche con deroghe ai distacchi previsti nei rispettivi tipi urbanistici).
- 11 Il recupero ai fini residenziale di edifici è vietato se gli interventi o le caratteristiche intrinseche della tipologia edilizia oggetto di recupero, non permettono di garantire il conseguimento degli standard acustici stabiliti dalla normativa cogente.

12 Per le aree ancora non urbanizzate, dovrà essere pianificata un'espansione che terrà conto della presenza di potenziali infrastrutture che generano rumore e dovrà essere attentamente valutata la disposizione dei ricettori secondo standard che rendano minima la potenziale esposizione al rumore indotto (disposizione dei fabbricati, aree che fungono da filtro acustico, viabilità a velocità controllata, etc.).

art 23- Impatto acustico e valutazione del clima acustico (art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

1 Salvo le semplificazioni di cui all'allegato B richiamato dall'art. 4 del capo III del DPR n. 227/2011, per tutte le attività non ricomprese è fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio della concessione edilizia, autorizzazione, etc., la **Documentazione di Impatto Acustico** per gli interventi relativi alle seguenti attività:

- a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nazionale e regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 L. n. 447/95, e per le opere sotto indicate, anche se non soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi del comma 2 del succitato articolo 8 della legge quadro sull'inquinamento acustico;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi ove siano installati impianti rumorosi;
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano installati impianti rumorosi;
- f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere;
- h) strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano installati impianti rumorosi;
- i) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, auto carrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- j) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;

- k) parcheggi con capienza superiore ai 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioni;
 - l) cave e miniere a cielo aperto;
 - m) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
 - n) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - o) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D, (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni;
 - p) per nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte a procedura di V.I.A., ai sensi del comma 4 dell'art. 8.
- 2 Per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
 - 3 Per circoli privati e pubblici esercizi si intendono quelli aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287.
 - 4 Le attività che in via indicativa si possono escludere dalla presentazione di impatto acustico ambientale sono le lavanderie a secco, riparazioni di calzature, panetterie, pasticcerie, gelaterie, confezioni di abbigliamento, lavorazioni e riparazioni nel settore orafo gioielliero, attività di assemblaggio (rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici, etc.).
 - 5 I titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico sono comunque obbligati al rispetto dei limiti di rumore imposti dalla classificazione del territorio e dalla vigente normativa acustica applicabile.
 - 6 Come disciplinato dalla L.R. n.3/2008 in materia di SUAP, tutte le attività produttive sono soggette alla relativa modulistica. In particolare, con riferimento al DPR 227/2011, il modello allegato E5 del SUAP regionale precisa i casi in cui l'intervento del tecnico competente in acustica ambientale non è necessario; per le sole attività e/o associazioni esenti dalle procedure non disciplinate dal SUAP, solo nel caso in cui un tecnico competente in acustica ambientale (T.C.A.A.) verifichi che l'intervento oggetto di predisposizione di documentazione di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative, si ritiene sufficiente

una dichiarazione sostitutiva compilata dallo stesso tecnico e sottoscritta dal proponente l'opera.

- 7 Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati o venissero rilevate attività per le quali sia stato sottostimato il livello di potenziale inquinamento acustico, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti tecnici e operativi con le relative sanzioni.
- 8 La documentazione di impatto acustico deve prevedere, per quanto possibile, gli effetti acustici conseguenti alla realizzazione di una nuova opera e al suo esercizio per verificarne la compatibilità con le esigenze di uno standard di vita equilibrato della popolazione residente, al fine di una corretta fruibilità dell'area e nel rispetto degli equilibri naturali.
- 9 Per tutti gli interventi in cui si richiede di produrre una documentazione d'impatto acustico e/o di previsione del clima acustico, tale documentazione dovrà essere redatta con elaborati capaci di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento. Tale documentazione dovrà essere tanto più dettagliata quanto più rilevante è il potenziale inquinamento acustico indotto dall'opera e/o attività da realizzare.
- 10 La documentazione da produrre per la valutazione deve permettere la rilevazione dello stato di fatto dell'area interessata dalle trasformazioni, ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento. L'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da eventuali rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione piano altimetrico, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione, ed in ogni modo dovranno essere contenute tutte le informazioni necessarie ad assicurare la ripetibilità dei rilievi strumentali per eventuali verifiche e/o accertamenti. Si dovrà porre particolare attenzione alla valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore consentiti nell'area interessata, ovvero, l'indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i ricettori, soprattutto quelli sensibili. I parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli utilizzati per la valutazione dello stato ante opera per permettere il corretto confronto con la situazione post opera. Tali valori possono anche essere desunti attraverso modelli di simulazione, ed andranno confrontati con i limiti di zona vigenti o di futuro raggiungimento. Per ultimo, se necessario, si dovrà effettuare un'accurata definizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, fornendo ogni informazione utile a specificare le

caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, individuando tutte le azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.

- 11 La documentazione da predisporre può non contenere tutti gli elementi sopra indicati a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Le informazioni omesse e le relative giustificazioni dovranno fare esplicito riferimento alle lettere identificative dell'elenco contenuto **nella Parte IV delle direttive regionali**.

art 24- Siti sensibili

1. E' fatto obbligo di produrre una **Documentazione Previsionale del Clima Acustico** per i siti sensibili interessati alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti a),..., l) dell'art 23- .
2. La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal proponente l'opera anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.
3. Alla consegna della documentazione previsionale del clima acustico se per l'opera da valutare sono rispettati tutti i limiti previsti, dovrà essere prodotta autocertificazione a cura del titolare responsabile del progetto.
4. La documentazione previsionale del clima acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti del potenziale disturbo da rumore in cui si andrebbe ad inserire il contesto dell'intervento per cui si richiede l'autorizzazione. Tale documentazione dovrà contenere tutti gli elementi che consentano la valutazione di eventuali modifiche al progetto dell'opera da realizzare o alle porzioni di territorio circostanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità; inoltre, dovrà essere possibile

individuare la natura delle modifiche necessarie o verificare l'impossibilità di conseguire i limiti sopraddetti.

5. Per le informazioni che dovranno essere contenute nel documento di previsione del clima acustico, e per tutto ciò che non è riportato nelle presenti norme, si fa riferimento alle Linee guida regionali (Del. G.R. n. 30/9 del 8/7/2005).

art 25- Impatto acustico e valutazione del clima acustico: integrazioni

- 1 Come disciplinato dalla L.R. n.3/2008 in materia di SUAP, tutte le attività produttive sono soggette alla relativa modulistica aggiornata costantemente nel corrispondente sito, in particolare si raccomanda l'utilizzo dei modelli E5 ed A10 nei casi di pertinenza.
- 2 Per le sole attività e/o associazioni esenti dalle procedure non disciplinate dal SUAP si elencano le informazioni aggiuntive, richieste dall'Amministrazione per tipo di attività e che devono essere fornite ad integrazione della documentazione presentata per valutazione o previsione di impatto acustico ambientale:
 - dettagliate indicazioni sul regime di utilizzo delle sorgenti sonore e/o impianti che generano i massimi livelli sonori riscontrabili;
 - per attività che si avvalgono di impianti elettroacustici per la diffusione sonora, oltre alla chiara indicazione della potenza sonora (L_w) deve essere fornita la potenza elettrica assorbita (W) dai diffusori utilizzati (casse elettroacustiche) e/o utilizzabili se supportati dal medesimo impianto elettroacustico; nonché una descrizione dettagliata della casistica del tipo di attività di intrattenimento che potrebbero essere programmate con strumenti musicali (amplificati o non) e/o impianti di diffusione sonora aventi le medesime caratteristiche tecniche;
 - planimetrie generali in scala opportuna del contesto in cui si inserisce l'opera con riferimento alla classe/i di destinazione urbanistica delle zone circostanti ed al suo stato di attuazione;
 - se lo svolgimento dell'attività comporta un incremento significativo del volume di traffico, la valutazione presumibile del volume del flusso indotto deve essere espressa come media oraria ponderata (con la tipologia dei veicoli) all'interno del tempo di riferimento (diurno e/o notturno) e dei conseguenti potenziali effetti dell'inquinamento acustico generato;
 - tabella di confronto tra i valori limite risultanti dalla rumorosità indotta ed i limiti vigenti di zona (sia assoluti che differenziali ove applicabili) previsti dalle classi acustiche del sito e delle zone circostanti;
 - per attività a carattere temporaneo e/o mobile, tabella di confronto tra i valori risultanti ed i limiti vigenti disposti in deroga a quelli di zona (sia

assoluti che differenziali ove applicabili) previsti dalle disposizioni dell'Autorità comunale;

- descrizione degli eventuali interventi di mitigazione o bonifiche necessari, qualora in fase di collaudo e/o accertamento e/o verifica le previsioni di impatto acustico ambientale si dimostrassero errate ed i limiti (deroghe) imposti dalla classificazione acustica non risultassero rispettati;
- per le attività con intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo, al chiuso o all'aperto (a carattere non temporaneo), entro trenta giorni dall'apertura dell'attività, deve essere predisposta una relazione tecnica sulla taratura degli impianti ritenuti potenzialmente idonei a superare i limiti di esposizione fissati per gli "avventori" (certificato di taratura e collaudo dell'impianto di diffusione sonora e verifica di conformità ai limiti di legge), così come specificato in dettaglio nel D.P.C.M. n. 215/99 e s.i (tranne che per i pubblici esercizi così come disposto all'art. 7 della L. n° 179 del 31.07.2002);
- per la realizzazione di nuove infrastrutture dei trasporti o l'ampliamento delle esistenti, sulla base dei volumi di traffico indotto dall'infrastruttura e del tipo, si richiede la stima del rumore indotto nelle zone circostanti con la verifica dei limiti corrispondenti alle fasce di pertinenza acustica ipotizzabili o preesistenti (ove necessario la ridefinizione delle stesse sulla base della normative in vigore), e nel caso la definizione programmatica degli interventi ritenuti necessari per la riduzione e/o il contenimento dell'eventuale inquinamento acustico. Qualora in fase di previsione si dimostrassero non conseguibili i limiti in deroga ai limiti di zona disposti all'interno delle fasce acustiche di pertinenza o quelli stabiliti al di fuori della fascia stessa, o non fossero tecnicamente e/o economicamente conseguibili gli interventi di mitigazione e risanamento ipotizzabili, si dovrà prevedere il rispetto dei requisiti minimi richiesti dai corrispondenti decreti attuativi e successive modifiche o integrazioni, in base alle tipologie costruttive degli edifici o zone abitative interessate dalle potenziali immissioni delle infrastrutture.

art 26- Requisiti acustici passivi degli edifici

1. Per l'individuazione dei parametri relativi ai requisiti acustici passivi degli edifici si fa riferimento alla tipologia di manufatti individuati alla Tabella A – Classificazione degli ambienti abitativi – art. 2 D.P.C.M. 12.05.1997:
 - a) edifici adibiti a civile abitazione o assimilabili;
 - b) edifici adibiti ad uso ufficio o assimilabili;
 - c) edifici adibiti ad albergo, pensione o attività assimilabili;
 - d) edifici adibiti ad ospedale, case di cura, cliniche, centri per anziani o attività assimilabili;
 - e) edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli o assimilabili;
 - f) edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;

- g) edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

ove espressamente richiesto dai competenti uffici tecnici i soggetti titolari dei rispettivi progetti o delle opere dovranno produrre una documentazione preliminare relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici da realizzare ai sensi del D.P.C.M. 05.12.1997, e in occasione della richiesta del certificato di abitabilità/agibilità delle medesime opere, dovrà essere prodotta una documentazione che certifichi il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, in conformità al DPCM 05.12.1997.

2. La documentazione minima richiesta è quella individuata al paragrafo 3. "Iter procedurale", della parte VI "REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI", contenuta nelle "DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE" D.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008.
3. L'iter procedurale da seguire per la presentazione della documentazione di cui al punto precedente è quello individuato al paragrafo 3. "Iter procedurale", della parte VI "REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI", contenuta nelle "DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE" D.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008.
4. Per le opere di interesse pubblico in fase di rilascio dell'agibilità / abitabilità potrà essere eventualmente richiesto un collaudo acustico che attesti la conformità ai requisiti acustici passivi.
5. In occasione di ristrutturazioni, ampliamenti o sopraelevazioni il rifacimento di chiusure verticali o orizzontali con funzione perimetrale o interna, nonché il rifacimento di serramenti esterni, dovrà essere valutata la fattibilità del conseguimento degli standard acustici minimi con riferimento alla normativa cogente o alle deroghe contenute nel presente regolamento.
6. Nel caso in cui siano asserviti impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico, fermo restando il rispetto del criterio differenziale all'interno di edifici contermini, deve essere garantito il rispetto dei valori limite di zona disposti per la porzione di territorio in cui ricade la struttura.
7. Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo, ad integrazione dei requisiti acustici cogenti disposti nei dettati del D.P.C.M. 05.12.1997, potrà essere disposto in sede di capitolato il conseguimento dei requisiti acustici secondo gli standard ISO 140 e ISO 717, facendo riferimento al potere fonoisolante di infissi esterni, griglie e prese diaria verso l'esterno,

strutture divisorie orizzontali e verticali esterne ed interne con o senza serramenti.

8. Il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di edifici esposti in facciata a livelli di rumore superiori ai valori limite prescritti in sede di zonizzazione, dovrà essere garantito dal potere fonoisolante degli elementi costituenti.
9. Negli ambienti che devono ospitare attività rumorose l'isolamento acustico normalizzato per via aerea tra unità ambientali adiacenti e sovrapposte non dovrà mai essere inferiore a 50 dBA. Tra le norme di riferimento per la valutazione e verifica in opera dei requisiti suddetti, sono quelle cogenti e quelle ISO 140 e ISO 717.

art 27- Installazione di impianti e macchinari fissi

1. L'installazione di impianti esterni in grado o potenzialmente suscettibili di generare cambiamenti del clima acustico di zona (impianti di condizionamento, climatizzazione, ricambio aria ed altro), asserventi gli edifici o singole porzioni, con qualunque destinazione d'uso, ricadenti nelle classi acustiche I, II, III, IV, V, dovrà rispettare i valori limite di emissione disposti per la classe acustica in cui ricade l'installazione e nel rispetto di quelli disposti per le porzioni limitrofe di territorio. Inoltre, l'installazione suddetta potrà avvenire secondo le seguenti condizioni:
 - a. previa verifica del rispetto del limite massimo di zona con impianto non funzionante:
 - i. nel caso in cui il limite di zona risultasse superato, il funzionamento dell'impianto non dovrà dare luogo ad un ulteriore incremento della rumorosità ambientale;
 - b. previa verifica del rispetto del limite di zona con impianto funzionante.
2. L'installazione di impianti o macchine che durante il loro funzionamento possano dar luogo alla trasmissione di vibrazioni e conseguente propagazione del rumore per via strutturale, deve essere effettuata di norma ai piani terra degli edifici su idonei basamenti e supporti antivibrazioni. Si esclude la collocazione di tali sorgenti di rumore ai piani sovrastanti o interrati o seminterrati, potrà essere presa in considerazione la deroga a tale disposizione qualora sia ampiamente documentato e verificato che la collocazione dell'impianto ai livelli suddetti non produce alcuna rumorosità.

art 28- Edifici adibiti ad uso residenziale siti in zone produttive

1. In occasione della richiesta di rilascio della autorizzazione a costruire riferita agli edifici adibiti a residenza o assimilabili destinati ad abitazione per il

personale di guardiania, la cui realizzazione è prevista in zone di tipo artigianale e/o industriale dello strumento urbanistico vigente, ricomprese nella classe VI della zonizzazione acustica, dovrà ugualmente essere prodotta, come disciplinato dalla L.R. n.3/2008 in materia di SUAP, tutta la documentazione prevista per quanto concerne la disciplina acustica; in particolare si raccomanda l'utilizzo dei modelli A10, ed A21 nei casi di pertinenza.

art 29- Certificato di agibilità e licenza di esercizio

- 1 Se non precedentemente prodotta alla richiesta di autorizzazione edilizia, in occasione della richiesta di:
 - a. rilascio dei provvedimenti amministrativi comunali che abilitano all'esercizio di nuovi impianti ed infrastrutture destinati ad attività produttive, sportive, ricreative o a postazioni di servizi commerciali polifunzionali (certificato di agibilità);
 - b. licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive (licenza di esercizio);

dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle autorizzazioni o licenze all'esercizio, una documentazione di previsione di impatto acustico secondo quanto specificato negli articoli precedenti.

art 30- Cambio di destinazione d'uso

1. In contesti urbani con situazioni di effettiva o potenziale incompatibilità acustica, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.
2. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico Ambientale.

art 31- Modalità di presentazione della documentazione acustica

1. La documentazione di impatto acustico e la documentazione di previsione del clima acustico dovranno essere accompagnate da una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 2000 n. 445, attestante che

il livello di inquinamento acustico causato dalle emissioni sonore dalle attività e/o dagli impianti sia entro i limiti previsti dalla vigente normativa.

2. La relativa documentazione deve essere inviata agli uffici competenti del Comune al fine del rilascio del relativo nulla-osta acustico, o dovrà seguire l'iter disciplinato dalla pratica DUAP per le nuove attività produttive.

art 32- Valutazione degli elaborati documentali

1. Per qualunque opera e/o intervento soggetti alla predisposizione della documentazione acustica, l'assenza della predetta documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale e comporta l'improcedibilità per l'ottenimento di qualunque concessione, nulla – osta o autorizzazione a procedere.
2. Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai valori limite di cui all'art 18- e all'art 19- delle presenti norme tecniche, ed ai valori in deroga definiti nel presente regolamento di attuazione, oltre che alla normativa sovra ordinata vigente al momento della presentazione della documentazione (di impatto acustico o di previsione del clima acustico).

art 33- Deroghe per i centri residenziali

1. Limitatamente alle nuove previsioni residenziali discendenti dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, per gli interventi localizzati in siti che ricadono nella IV e V classe di sensibilità acustica, qualora nella Documentazione Previsionale del Clima Acustico sia dimostrato che:
 - a) il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni plani - volumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
 - b) non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
 - c) non siano tecnicamente raggiungibili i limiti previsti dalla classe di riferimento;E' possibile ottenere una valutazione positiva, in deroga ai limiti sopraccennati, qualora:
 - a) sia comunque garantito il rispetto della III (interventi in zona IV) e IV classe acustica (interventi in zona V);
 - b) sia garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

art 34- Parere per il rilascio di autorizzazione edilizia

1. L'Amministrazione comunale, limitatamente ai pareri per il rilascio delle autorizzazioni per le opere soggette a valutazione di impatto acustico ambientale e/o previsionale, può nominare un esperto in acustica che possieda i titoli di cui all'art 11- .

art 35- Verifiche di impatto acustico ambientale

1. In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti dalla tipologia di opere e attività in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo, richiedere, nell'ambito del medesimo, l'esecuzione di verifiche finalizzate ad accertare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, da effettuarsi a cura del proponente anche in fase di esercizio dell'opera o dell'attività per la quale è stata presentata la documentazione sopraddetta.
2. La relazione tecnica contenente i risultati delle verifiche o accertamenti suddetti deve essere inviata all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per le valutazioni di merito.

CAPO III - INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI

art 36- Progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto

1. La realizzazione di nuove opere volte al potenziamento o modifica delle infrastrutture della viabilità deve rispettare i dettati del D.P.R. 30/03/2004 n. 142 e del D.P.R. 18/11/1998 n. 459, le successive modifiche e integrazioni.
2. Nella predisposizione degli elaborati attuativi dovranno essere previste idonee opere di mitigazione a protezione dei ricettori limitrofi.

art 37- Organizzazione del traffico

1. L'organizzazione del traffico e dei principali servizi pubblici, deve concorrere a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno e definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.
2. La progettazione di nuove infrastrutture e/o la realizzazione di varianti a quelle esistenti deve garantire il rispetto delle tolleranze definite per le fasce territoriali di pertinenza acustica definite dai decreti sulla viabilità.

art 38- Interventi sul traffico

1. I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico devono essere sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.
2. Sono in particolare soggetti a Valutazione di Impatto Acustico:
 - a) le revisioni del Piano Generale Urbano del Traffico;
 - b) i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano;
 - c) gli interventi "straordinari" sulla disciplina del traffico.

art 39- Interventi "a carattere temporaneo" sulla disciplina del traffico

1. In occasione di cambiamenti temporanei di viabilità e/o sensi di marcia delle infrastrutture stradali, dovrà essere presa in considerazione la classificazione acustica della rete della viabilità principale.

2. Nella scelta dei percorsi alternativi a grossi volumi del traffico si dovrà cercare di non determinare salti di classe tra zone acustiche e limiti delle fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture stesse.
3. Per gli interventi che si protraggono oltre il limite di 90 giorni consecutivi è richiesta una valutazione previsionale del clima acustico intesa alla corretta pianificazione della distribuzione dei volumi del traffico indotto dai mutamenti temporanei.

art 40- Interventi sui servizi pubblici

1. Le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani sono sottoposte a Valutazione di Impatto Acustico. A tale proposito sono, in particolare, soggetti a Valutazione di Impatto Acustico i seguenti servizi:
 - a) percorsi del trasporto pubblico urbano;
 - b) raccolta rifiuti e pulizia delle strade con l'utilizzo di macchine operatrici.

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO E/O MOBILE

art 41- Definizioni

1. Si definisce attività temporanea o mobile qualunque attività in cui sono utilizzati impianti e/o macchinari rumorosi il cui utilizzo si esaurisce in periodi di tempo limitati, e la cui ubicazione può essere variabile in modo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere permanente o stagionale.

art 42- Valori limite di esposizione a rumore

1. In tutte le strutture fisse, site in luoghi aperti o chiusi, destinate allo svago ed al tempo libero, in cui si svolgono attività che utilizzano strumenti, attrezzature o impianti definiti "rumorosi", ai fini della tutela della salute della popolazione valgono integralmente i limiti per le zone omogenee di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 con cui è stata effettuata la zonizzazione acustica comunale.

art 43- Deroga ai valori limite di esposizione a rumore

1. Per le attività di cui all'art 42- , qualora non sia possibile il rispetto dei valori limite di legge disposti per la classe acustica in cui ricade il sito interessato dall'attività temporanea e/o mobile, l'Autorità comunale competente può disporre opportuna deroga al rispetto dei valori limite di immissione di cui all'art. 2, comma 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e può introdurre limitazioni di orario per lo svolgimento delle attività suddette.

art 44- Determinazione dei valori limite in deroga

1. Per le deroghe ai valori limite di zona concesse alle manifestazioni a carattere temporaneo e/o mobile o non espressamente identificate, soprattutto all'interno dell'area urbana (identificata dallo strumento urbanistico vigente), si dispone di non superare i valori limite di esposizione fissati per la classe di destinazione acustica successiva a quella del sito in cui si individua la manifestazione stessa. Eventuali salti di classe sono disciplinati nei capi corrispondenti del presente regolamento.

art 45- Individuazione dei valori limite in deroga

1. L'individuazione dei valori limite in deroga dovrà essere effettuata valutando la distribuzione spaziale delle unità acusticamente omogenee confinanti e adottando i valori limite disposti in deroga facendo sempre riferimento a quelli dell'area acusticamente contigua.
2. Quando nella classificazione acustica del territorio comunale dovessero risultare dei contatti con unità acusticamente omogenee che presentano salti di classe (non contigue) e giustificati dall'adozione della stessa, l'individuazione dei valori limite in deroga potrà essere effettuata adottando i valori limite dell'area acusticamente non contigua, per cui il contatto tra l'area in esame e quella confinante (non contigua acusticamente) si sviluppa per più dell'70% del perimetro dell'areale di contorno.
3. Nel caso in cui nell'area interessata dall'evento a carattere temporaneo si registri il contatto con fasce di rispetto digradanti, il cui fine principale è quello di evitare il salto di classe o di preservare da potenziale inquinamento acustico una ben definita porzione di territorio, l'individuazione dei valori limite in deroga dovrà essere effettuata facendo riferimento a quelli della fascia di rispetto acusticamente contigua al sito in esame.
4. Nel caso in cui nell'area interessata dall'evento a carattere temporaneo si registri la presenza e/o il contatto con fasce acustiche di pertinenza delle infrastrutture del traffico, l'individuazione dei valori limite in deroga dovrà essere effettuata facendo riferimento a quelli delle unità acustiche omogenee che confinano con il sito in esame, non considerando i valori limite disposti per le fasce acustiche di pertinenza dell'infrastruttura.

art 46- Verifiche strumentali di rumore ambientale

1. La verifica dei valori limite assoluti di immissione disposti in deroga, se non diversamente esplicitato, è da intendersi misurata ad 1 m in facciata agli edifici adibiti ad uso abitativo e potenzialmente più esposti alle emissioni rumorose.
2. Le sorgenti oggetto di verifica, asservite alle attività temporanee, devono essere specifiche e selettivamente riconoscibili e individuabili.

art 47- Fattori correttivi del rumore ambientale

1. Per le previsioni di clima acustico, e/o le verifiche e accertamenti, in alcun caso non dovranno valutarsi, data la casualità dell'evento, le correzioni per il livello di rumore ambientale generato e dovute a componenti impulsive,

tonali, a bassa frequenza, o la presenza di rumore a tempo parziale all'interno del tempo di riferimento diurno.

art 48- Applicabilità del criterio differenziale

1. Se espressamente disposto per la specifica attività, si potrà valutare l'esclusione della verifica dei limiti differenziali di immissione o l'applicabilità del criterio differenziale con sue limitazioni o estensioni all'interno dello specifico tempo di riferimento nel quale la stessa si svolge.

art 49- Comunicazione di attività a carattere temporaneo

1. Lo svolgimento sul territorio di attività di cui all'art 41- necessita di comunicazione da inviare all'Autorità comunale per l'ottenimento dell'autorizzazione (nulla osta acustico).
2. La comunicazione di svolgimento di attività di cui all'art 41- dovrà essere fatta dal responsabile dell'attività produttiva o dal gestore dell'esercizio che beneficia dell'attività a carattere temporaneo o mobile.
3. La comunicazione di svolgimento di attività di cui all'art 41- con richiesta di nullaosta acustico dovrà essere effettuata almeno 45 giorni prima dell'inizio delle attività temporanee.

art 50- Comunicazione di attività a carattere temporaneo: documentazione

1. La comunicazione di svolgimento di attività temporanea inviata all'Autorità comunale dovrà essere corredata da apposita scheda tecnica con allegate planimetrie in scala opportuna in cui si evidenzia:
 - la durata, in termini di numero di giorni, dell'attività di cui si chiede l'autorizzazione (comprese eventuali prove tecniche o di taratura e/o collaudo impianti di diffusione sonora);
 - le fasce orarie interessate dall'evento con l'indicazione dei corrispondenti tempi di riferimento;
 - i macchinari e gli impianti rumorosi eventualmente utilizzati, nonché le relative caratteristiche tecniche ivi compresi i livelli sonori emessi e/o la potenza sonora generata (dati di targa);
 - la stima dei livelli acustici immessi nell'ambiente abitativo circostante esterno;

- la destinazione acustica delle aree interessate dall'evento;
 - la conformità o il superamento dei limiti di zona acustica e/o di quelli in deroga;
2. Nelle planimetrie allegate o nei prospetti si dovrà indicare in modo preciso:
- i confini dell'insediamento e/o dell'area interessata dall'evento e/o da cantierare;
 - le posizioni e le altezze dal suolo delle sorgenti connesse all'attività ed il loro confinamento (all'aperto o in locali chiusi);
 - le possibili vie di fuga del rumore interno come finestre, vetrate, porte, portoni, ricambi aria, ecc.;
 - gli eventuali ostacoli sui percorsi di propagazione del rumore (barriere artificiali o morfologiche, etc.);
 - la presenza di eventuali ricettori sensibili nello stesso edificio o sito (unità per civile abitazione, o commistione tra attività produttive e/o altre destinazioni d'uso e unità per civile abitazione all'interno dello stesso edificio);
 - gli edifici o gli spazi utilizzati da persone o comunità più esposti al rumore proveniente dall'insediamento;
 - la posizione e la quota degli eventuali punti di rilevazione strumentale del rumore;
 - la disposizione degli eventuali interventi di bonifica acustica e/o accorgimenti atti a mitigare le immissioni rumorose.

art 51- Autorizzazione allo svolgimento di attività a carattere temporaneo

1. l'Autorità comunale competente rilascia l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art 41- entro giorni 30 dalla presentazione della comunicazione.
2. Nel caso di comunicazione di non rispetto dei limiti di zona e richiesta di deroga ai limiti, per l'attivazione delle attività di cui al comma 1, l'Autorità comunale competente rilascia l'autorizzazione, previo il parere favorevole dell'ARPA.

3. l'Autorità comunale conserva ed aggiorna il proprio registro delle deroghe di cui alle direttive regionali RAS ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 62/9 del 14/11/2008 – parte V.
4. L'Amministrazione Comunale potrà stabilire:
 - sentito il parere dei servizi preposti al controllo o eventualmente interessati, la predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la valutazione del clima acustico, secondo i disposti delle linee guida regionali;
 - sentito il parere dei servizi preposti al controllo o eventualmente interessati, deroghe ai valori limite di zona anche specifici a quanto prescritto nel presente regolamento;
 - accertamenti tecnici durante lo svolgimento dell'attività condotti dall'ARPA e/o da personale tecnico di sua fiducia;
 - ulteriori disposizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
 - ulteriori limitazioni di orario allo svolgimento dell'attività a carattere temporaneo;
 - interventi disciplinari e tecnici durante lo svolgimento dell'attività stessa;
 - il rispetto di tali limiti sarà richiamato nelle specifiche autorizzazioni/concessioni/licenze o nullaosta.

art 52- Esenzioni

1. Sono esenti da autorizzazione dell'Autorità comunale (ottenimento di nulla osta acustico) le feste religiose e laiche ed i comizi elettorali e sindacali, nonché le attività di cantiere a carattere di estrema urgenza che comunque dovranno essere immediatamente comunicate e motivate all'Autorità competente dal responsabile dei lavori.

art 53- Validità dell'autorizzazione alla conduzione di attività a carattere temporaneo e/o mobili

1. L'autorizzazione alla conduzione di attività con carattere temporaneo o mobile è nominativa e individua il responsabile dell'evento nella persona fisica del titolare dell'attività produttiva che se ne avvale.

2. L'autorizzazione alla conduzione di attività con carattere temporaneo o mobile è valida esclusivamente per il sito/i in cui è programmato l'evento temporaneo e decade con la cessazione dello stesso entro la durata temporale programmata per la richiesta del nullaosta acustico.
3. L'autorizzazione alla conduzione di attività con carattere temporaneo o mobile decade a 45 gg dalla data di rilascio della stessa, pertanto l'inizio dell'evento dovrà essere predisposto entro e non oltre tale periodo.
4. L'autorizzazione alla conduzione di attività con carattere temporaneo o mobile per pubblici esercizi che si avvalgono di attività di intrattenimento supportate da strumenti musicali (amplificati e non) e/o impianti di diffusione sonora ha validità triennale al permanere delle seguenti condizioni:
 - a) titolare dell'esercizio che ottiene il nullaosta acustico;
 - b) sede e dimensioni (tolleranza max. 30% della superficie originaria) dell'esercizio che si avvale dell'attività di intrattenimento a carattere temporaneo;
 - c) destinazione acustica della zona omogenea in cui ricadono le installazioni dell'attività che si avvale dell'attività di intrattenimento a carattere temporaneo;
 - d) valori limite in deroga ai limiti di zona acustica;
 - e) affluenza di avventori non superiore a quella per cui è stata ottenuta la licenza di pubblico esercizio.

art 54- Revoca dell'autorizzazione alla conduzione di attività a carattere temporaneo e/o mobili

1. Potrà essere revocata l'autorizzazione alla conduzione di attività a carattere temporaneo o mobile in tutti i casi di accertato non rispetto delle condizioni con cui si è ottenuto il nullaosta acustico.
2. l'Autorità comunale potrà procedere alla sospensione dell'esercizio di attività temporanea, in caso di accertate e fondate lamentele da parte di comunità e/o persone, salvo successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici e/o organizzativi idonei a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dall'esposizione a rumore ambientale.
3. I gestori di pubblici esercizi, che si avvalgono delle prestazione di soggetti che svolgono attività di intrattenimento a carattere temporaneo in cui sono utilizzati strumenti musicali (amplificati e non) e/o impianti di diffusione sonora, in caso di accertate situazioni di non conformità ai requisiti di cui al comma 1, sono considerati responsabili in prima persona del disagio creato

a comunità o persone e saranno soggetti alla revoca dell'autorizzazione di avvalersi di attività a carattere temporaneo e/o di intrattenimento a supporto dell'attività per un periodo di un anno, fatto salvo per quanto concerne le ammende o le sanzioni relative ad altri regolamenti comunali.

Sezione I – Cantieri edili, stradali e assimilabili

art 55- Titolare / responsabile delle attività

1. E' definito responsabile delle attività il soggetto (persona fisica o giuridica) titolare della concessione edilizia o autorizzazione all'esecuzione dei lavori che prevedono l'apertura di un cantiere.

art 56- Impianti e attrezzature

1. Nel caso di attivazione dei cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive europee UE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non contemplate nella normativa nazionale vigente, devono essere comunque utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso, ad esempio carter fonoisolanti, perimetrazioni con idonee barriere ed oculata disposizione delle macchine nelle zone di cantiere rispetto ai potenziali ricettori.
2. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3 della L. 447/95 gli avvisatori acustici, all'interno del perimetro urbano, potranno essere utilizzati solamente se non sostituibili con altri tipi, ad esempio luminosi e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche sulla sicurezza del lavoro.

art 57- Orari di svolgimento

1. L'attivazione di macchine e impianti rumorosi in cantieri edili o assimilabili, nonché l'esecuzione di lavorazioni rumorose, posti in prossimità o all'interno di zone abitate, qualora possano comportare il superamento dei limiti delle classi acustiche di zona valutati all'interno di un turno giornaliero di lavoro, andranno preferibilmente effettuati nei periodi individuati nelle ordinanze emesse dal Corpo di Polizia Municipale.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavorazioni rumorose in cantieri stradali o assimilabili, posti in prossimità o all'interno di zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei limiti di zona della classe acustica vigente, andrà preferibilmente effettuata nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 18.00.
3. L'attivazione di macchine e impianti rumorosi in cantieri edili o assimilabili, stradali o assimilabili, nonché l'esecuzione di lavorazioni rumorose, posti in

prossimità o all'interno di zone abitate è consentita oltre gli orari sopra definiti se ciò comporta il completamento di lavorazioni già iniziate, previa comunicazione all'Autorità comunale.

art 58- Deroga ai valori limite di zona

1. Nel caso in cui l'utilizzo di impianti e/o attrezzature precluda il rispetto dei valori limite di rumore della zona acustica in cui ricade l'intervento, è disposta la deroga dagli stessi nel rispetto dei valori e dei tempi stabiliti.
2. Il limite assoluto di immissione da non superare, per le lavorazioni o l'utilizzo di macchine e/o impianti che arrecano il maggior disturbo a comunità o gruppi di persone, o al singolo cittadino, è posto in misura di 70 dBA all'interno delle zone acustiche che ricadono nelle classi di sensibilità II, III, IV, V, VI; mentre per le zone particolarmente protette appartenenti alla classe di sensibilità I, in cui ricadono scuole, ospedali, case di cura o per anziani, etc., in generale non si contempla alcuna deroga ai limiti di zona e dovranno essere attivati tutti gli accorgimenti tecnicamente perseguibili per il rispetto dei limiti di classe particolarmente protetta.
Detti limiti sono da intendersi come livello equivalente ponderato A da riferirsi a un turno di lavoro, e da verificarsi strumentalmente su base temporale di almeno 30' durante l'utilizzo delle macchine e/o attrezzature più rumorose, e rapportando l'indicatore $L_{Aeq, Tm}$ al tempo di riferimento in cui si svolge il turno lavorativo.
3. Per la valutazione del rumore ambientale riferito alla verifica di conformità dei limiti assoluti di immissione disposti in deroga, non sono da considerare né i limiti differenziali né altre penalizzazioni di cui la D.M. 16/03/1998. Tale limite si intende fissato in facciata alle abitazioni (1 m) confinanti con le aree in cui sono eseguite le attività.
4. Se il potenziale disturbo possa essere arrecato a ricettori posti all'interno dello stesso stabile in cui si eseguono i lavori, il limite massimo assoluto di immissione da non superare è fissato nella misura di 65 dBA ($L_{A,FAST}$) misurato a centro stanza e a finestre chiuse, nell'ambiente in cui si registrano i maggiori tempi di permanenza dei soggetti fruitori. Detti limiti sono da riferirsi a un turno di lavoro e da verificarsi strumentalmente su base temporale di almeno 30' durante l'utilizzo delle macchine e/o attrezzature più rumorose, e rapportando l'indicatore $L_{Aeq, Tm}$ al tempo di riferimento in cui si svolge il turno lavorativo.

art 59- Emergenze

1. Per i cantieri edili o stradali o assimilabili, da attivarsi per il ripristino urgente dei servizi pubblici ritenuti essenziali, ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli

adempimenti amministrativi contenuti nel presente regolamento, previa comunicazione all'Autorità comunale.

art 60- Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'attivazione di cantieri all'interno dei centri abitati o in aree extraurbane in cui si individuano ricettori sensibili (scuole, ospedali, case per anziani, centri di cura, etc.) o ricettori di altro genere la cui destinazione d'uso è quella residenziale, nel rispetto dei limiti indicati nella classificazione acustica del territorio comunale e di quelli stabiliti in deroga agli stessi negli articoli precedenti, necessita di domanda di comunicazione del rispetto dei limiti e/o di autorizzazione per l'ottenimento del nullaosta acustico per lo svolgimento delle attività in deroga ai valori limite della zona acustica in cui è individuato l'intervento.
2. Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti prescritti nel presente regolamento, dovrà indirizzare all' Autorità comunale specifica domanda di autorizzazione in deroga per l'ottenimento di un nullaosta acustico di cui all'art 41- e all'art 50- .
3. L'Autorità comunale valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti ai controlli, può autorizzare deroghe a quanto prescritto nel presente regolamento sia per quanto riguarda i limiti imposti per i livelli sonori sia per le limitazioni d'orario di lavoro per le attività che utilizzano impianti e/o macchine rumorose.
4. Qualora sia ritenuto necessario per la salute pubblica, l'Autorità comunale potrà imporre ulteriori accorgimenti tecnici finalizzati alla mitigazione del rumore indotto relativamente all'attivazione di macchine e/o impianti rumorosi e all'esecuzione di lavorazioni rumorose, valutando anche eventuali esposti o segnalazioni pubbliche o private.

art 61- Cantieri di breve durata

1. Per le attività edili, i cantieri stradali o assimilabili che si concludono nell'arco di 20 giorni lavorativi, e che non modificano in alcun modo i flussi del traffico, che prevedono l'impiego di macchine e/o impianti rumorosi per tempi non superiori a due ore giornaliere (2 h/g), con potenza sonora alla sorgente non superiore a 115 dB e/o livello di pressione sonora a 1 m dalla sorgente non superiore a 90 dBA, è ammesso l'uso delle stesse senza la presentazione della documentazione di cui all'art 60- , previa autocertificazione da parte del titolare/responsabile dei lavori dei requisiti suddetti.
2. I lavori definiti di breve durata si dovranno condurre esclusivamente nelle fasce orarie indicate all'art 57- .

3. I limiti che tali attività devono rispettare sono quelli della zona acustica in cui ricadono, valutati all'interno del turno di lavoro, sono esclusi i limiti differenziali e altre penalizzazioni di cui la D.M. 16/03/1998.
4. I requisiti di cui al comma 1. dovranno essere dichiarati dal titolare/responsabile delle attività all'atto della richiesta di concessione e/o autorizzazione.

art 62- Consegna dei Lavori

1. Nelle procedure amministrative di Appalto dei lavori Pubblici se non espressamente specificato dal Responsabile del Procedimento, a seguito della presentazione della documentazione richiesta al soggetto Appaltatore, l'ottenimento del nulla osta acustico rilasciato dall'Amministrazione per attività a carattere temporaneo può intendersi acquisito con l'atto di consegna dei lavori appaltati.
2. Qualora nello svolgimento delle attività per le quali si sottintende acquisito il nulla osta acustico si verificano variazioni o integrazioni di lavorazioni, apporti aggiuntivi o cambiamenti delle sorgenti di rumore per le quali si era disposta l'opportuna documentazione, l'amministrazione si riserva di richiedere integrazioni o valutazioni aggiuntive sulla stima dei livelli di rumore generati dal cantiere oggetto di appalto.

Sezione II – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o assimilabili

art 63- Definizioni

1. Le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, i concerti, gli spettacoli, le sagre, le manifestazioni di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quanto altro necessari per la buona riuscita della manifestazione, con o senza l'utilizzo di strumenti musicali amplificati e non, o impianti di diffusione dei suoni, e quanto altro realizzato con allestimenti temporanei, sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai valori limite di immissione di zona acustica, purché si esauriscano in un tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito come regolamentato dalle stesse NTA.
2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai valori limite di immissione di zona, le attività di piano bar, le serate di musica dal vivo, e la diffusione musicale, esercitate presso i pubblici esercizi, in cui si faccia uso di strumenti musicali amplificati e non e/o di impianti di diffusione sonora, solamente se a supporto dell'attività principale dotata di apposita licenza / autorizzazione di esercizio, purché si esauriscano in un tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito come regolamentato dalle stesse NTA.
3. E' definito Responsabile dell'attività il soggetto (persona fisica o giuridica) proponente l'attività a carattere temporaneo o il titolare dell'esercizio che si avvale dell'attività di pubblico intrattenimento.

art 64- Localizzazione

1. Le manifestazioni di cui all'articolo art 63- c. 1, con esclusione di quelle svolte presso i pubblici esercizi di cui all'art. art 63- c. 2, dovranno essere ubicate nelle opportune aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo o mobile ovvero all'aperto, identificate dalla zonizzazione acustica del territorio adottata dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 4, c.1, lett. a, della L. 447/95.

art 65- Concomitanza di attività a carattere temporaneo

1. La fattibilità della realizzazione contemporanea di differenti attività a carattere temporaneo di cui all'art 63- c. 1, riconducibili a diversi soggetti responsabili, sarà valutata in base alla previsione di impatto acustico fornita a cura del responsabile / proponente le attività.
2. La localizzazione delle attività di cui al comma precedente deve essere predisposta in aree opportunamente individuate e attrezzate dall'Autorità comunale o chi per Essa.

art 66- Divieto di svolgimento

1. Le manifestazioni di cui all'articolo art 63- , non possono essere svolte nell'intorno di aree per l'istruzione durante l'attività delle stesse, o in prossimità di ospedali, centri di cura o case di riposo o centri di accoglienza per recettori sensibili (se tali strutture ricadono in aree particolarmente protette), e se poste in zone adiacenti ad esse non dovranno influenzare i livelli disposti per tali aree.

art 67- Protezione delle persone dall'esposizione a rumore

1. Per le attività di cui all'art 63- , dato il loro carattere temporaneo e non stagionale, non si applica quanto disposto a tutela della salute dei frequentatori, e definito precisamente nel DPCM n° 215 del 1999 e s.m. e i.

art 68- Limitazioni sull'utilizzo di sorgenti sonore

1. Al fine della tutela e salvaguardia della qualità acustica presente nelle aree di interesse ambientale identificate dagli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali, nelle quali si rileva un utilizzo rurale e residenziale nonché turistico ricreativo, si dispongono le seguenti limitazioni per le attività di cui all'art 63- c. 2 in cui si faccia uso di strumenti musicali amplificati e non e/o di impianti di diffusione sonora, solamente se a supporto dell'attività principale dotata di apposita licenza / autorizzazione di esercizio, ricadenti in aree tutelate dal punto di vista ambientale (es. SIC, riserve naturali, etc.):
 - a. le sorgenti sonore installate non potranno avere una potenza sonora complessiva (L_{WA}) e/o un livello di pressione sonora equivalente ($L_{ps,A}$, 1m) secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella;

- b. i tempi di attivazione delle sorgenti di cui al p.to precedente non potranno superare i valori e gli orari indicati nella seguente tabella:

tempo riferimento Tr	Condizione		Lw / Lps [dBA]
	Orario attivazione [h]	Tempi attivazione [min.]	
[06.00-22.00]	09.00-13.00 / 16.00-20.00	480	93.0 / 85.0
[22.00-06.00]	22.00-02.00 ¹	240	80.0 / 72.0

Tabella 5

2. le attività di cui all'art 63- c. 2 in cui si faccia uso di strumenti musicali amplificati e non e/o di impianti di diffusione sonora, solamente se a supporto dell'attività principale dotata di apposita licenza / autorizzazione di esercizio, ricadenti in aree tutelate dal punto di vista ambientale possono usufruire della deroga ai valori limite di legge per attività con carattere temporaneo, secondo quanto disposto negli articoli seguenti.

art 69- Modalità di svolgimento

1. Le attività di intrattenimento a carattere temporaneo di cui all'art 63- , condotte all'esterno o all'interno dell'attività che si avvale dell'evento, negli spazi di pertinenza e/o ottenuti i/n concessione da soggetti privati o pubblici, in cui si faccia uso di strumenti musicali (amplificati e non) e/o di impianti di diffusione sonora, dovranno rispettare i valori limite assoluti di immissione della zona in cui l'attività ricade, o quelli disposti in deroga all'interno del tempo di riferimento in cui l'attività di intrattenimento a carattere temporaneo è condotta.
2. Lo svolgimento sul territorio di attività di cui all'art. art 63- , è sottoposto ad autorizzazione da parte dell'Autorità comunale, e necessita di comunicazione preventiva da inviare all'Autorità comunale competente di cui all'art 49- del presente regolamento.

art 70- Orari limite di svolgimento

1. Gli orari di svolgimento determinati nei seguenti punti, per le attività a carattere temporaneo, sono stabiliti fatte salve ulteriori limitazioni contenute in altri regolamenti comunali o settoriali che normano lo svolgimento dell'attività specifica.
2. Ai fini della prevenzione dell'inquinamento acustico del territorio, gli orari di svolgimento delle manifestazioni o eventi a carattere temporaneo, dovranno tenere in debita considerazione i seguenti aspetti:

¹ Salvo limitazioni di orario inverno-estate

- a. la localizzazione in ambito urbano o extraurbano con presenza di ricettori permanenti;
 - b. la necessità di stabilire un limite massimo di orario anche quando l'attività rumorosa non supera i limiti di zona;
 - c. l'ubicazione degli stessi all'interno di strutture in cui si rileva la commistione ad uso residenziale dei fabbricati in cui ricadono;
 - d. che le date di inizio e fine della stagione estiva possono non coincidere con quelle canoniche identificate nell'anno solare, ma dovranno essere stabiliti con una ordinanza dell'Autorità comunale.
3. Gli orari di svolgimento per le attività di cui all'art 63- c. 1, la cui localizzazione è predisposta nelle aree opportunamente individuate e attrezzate dall'Autorità comunale, saranno valutati secondo l'entità della manifestazione sulla base della documentazione di impatto acustico richiesta, e stabiliti con apposito nulla osta. Quanto detto vale sia per le manifestazioni a carattere temporaneo rispettose dei valori limite di zona che per quelle richiedenti la deroga a tali valori di legge.
 4. Gli orari di svolgimento per le attività di cui all'art 63- c. 2, condotte all'esterno o all'interno, in area di pertinenza dell'attività stessa o ottenuta in concessione da soggetti privati o pubblici, è consentita l'utilizzazione di strumenti musicali (amplificati e non) e/o di impianti di diffusione sonora in funzione della loro localizzazione e collocazione, in linea di massima, salvo indicazioni derivanti dalle autorità competenti in materia, secondo gli orari stabiliti nelle seguenti tabelle:

Localizzazione		ORARI LIMITE DI SVOLGIMENTO ²
territoriale	classe acustica	
Perimetro urbano – comprese frazioni costiere	II, III, IV, V	ORE 24.00 INVERNO ORE 01.00 ESTATE

Tabella 6

² indipendentemente dal fatto che si superino o meno i limiti di zona (se non diversamente specificato nel nullaosta acustico).

Localizzazione		ORARI LIMITE DI SVOLGIMENTO ³
territoriale	classe acustica	
Area extraurbana	II, III, IV,V	INVERNO - ORE 01.00 ESTATE - ORE 02.00

Tabella 7

art 71- Diniego della deroga ai valori limite di legge

1. Lo svolgimento sul territorio comunale di attività di cui all'art 63- , e che ricadono in aree industriali per le quali valgono in modo permanente i limiti di classe VI, in generale non è soggetto a deroga dei valori limite; qualora si comunichi il superamento dei valori limite di zona, l'Autorità comunale procederà all'esame della valutazione previsionale di impatto acustico, secondo la tipologia e la rilevanza dell'evento, riservandosi di procedere all'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, previa consultazione di personale competente e/o dei servizi preposti.
2. Lo svolgimento sul territorio comunale di attività di cui all'art 63- , per quanto consentito nel presente regolamento, può usufruire della deroga ai valori limite di zona qualora gli eventi per cui si inoltra istanza non superino nell'arco della settimana lavorativa le giornate e i tempi di esecuzione stabiliti per l'ottenimento della deroga all'interno del sito in cui ricadono.

art 72- Quantità di eventi in deroga

1. Le manifestazioni di cui all'articolo art 63- c. 1, ubicate nelle opportune aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, identificate dalla zonizzazione acustica del territorio adottata dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 4, c.1, lett. a, della L. 447/95, sono soggette all'ottenimento di deroga ai limiti di legge in funzione della previsione di impatto acustico presentata a cura del Responsabile dell'evento. La deroga in concessione sarà fornita secondo gli indirizzi contenuti nel presente regolamento, previa consultazione (se ritenuto necessario) di personale competente e/o dei servizi preposti.
2. Le manifestazioni di cui all'art 63- c. 2 possono usufruire della deroga ai limiti di zona per una quantità di eventi e nelle particolari condizioni riportate nella seguente tabella:

³ indipendentemente dal fatto che si superino o meno i limiti di zona (se non diversamente specificato nel nullaosta acustico).

Localizzazione		Condizione	Quantità eventi in deroga per singola attività	Note
territorio	classe acustica			
Perimetro urbano – comprese frazioni costiere	II, III, IV, V	secondo la fattibilità della programmazione settimanale	Un evento nell'arco della settimana lavorativa	In ogni modo la deroga ai limiti di zona non potrà contemplare salti di classe acustica

Tabella 8

Localizzazione		Condizione	Quantità eventi in deroga per singola attività	Note
territorio	classe acustica			
Area extraurbana	II, III, IV, V	secondo la fattibilità della programmazione settimanale	Due eventi nell'arco della settimana lavorativa	In ogni modo la deroga ai limiti di zona non potrà contemplare salti di classe acustica

Tabella 9

art 73- Contemporaneità degli eventi per classe di sensibilità acustica

1. Per le manifestazioni di cui all'art 63- c. 1, per le quali è richiesta la deroga ai limiti di legge, la cui localizzazione è predisposta in aree opportunamente individuate e attrezzate dall'Autorità comunale o chi per Essa, la fattibilità della contemporaneità di svolgimento in concomitanza con differenti eventi a carattere temporaneo per i quali è richiesta la deroga ai valori limite di legge, nonché la durata in termini di giornate degli stessi, sarà valutata in base alla previsione di impatto acustico fornita a cura dei Responsabili degli eventi.
2. Le manifestazioni di cui all'art 63- c. 2, condotte con l'utilizzazione di strumenti musicali (amplificati e non) e/o impianti di diffusione sonora, in area di pertinenza dell'attività stessa e/o ottenuta in concessione da soggetti privati o pubblici, per le quali è richiesta la deroga dei limiti di zona, si potranno svolgere all'interno dello stesso sito secondo le condizioni previste per una quantità di eventi riportati in tabella:

Localizzazione		Quantità eventi in deroga per sito	Limiti spaziali	Ambiente di pertinenza
territoriale	classe acustica			
Perimetro urbano – comprese frazioni costiere – area extraurbana	II, III, IV, V	un unico evento nell’arco delle 24 h	all’interno di un’area con un raggio di 100⁴ m dal perimetro esterno dell’ambiente di pertinenza dell’attività stessa	Se condotte in esterno
		un unico evento nell’arco delle 24 h	all’interno di un’area con un raggio di 50 m dal perimetro esterno dell’ambiente di pertinenza dell’attività stessa	Se condotte in interno ⁵

Tabella 10

art 74- Definizione dei valori limite in deroga

1. Per le manifestazioni di cui all’art 63- c. 1, condotte con l’utilizzazione di strumenti musicali (amplificati e non) e/o impianti di diffusione sonora, per le quali è richiesta la deroga ai valori limite di legge, la cui localizzazione è predisposta in aree opportunamente individuate e attrezzate dall’Autorità comunale o chi per Essa, il valore limite di immissione posto in deroga ai limiti di legge, sarà valutato secondo i criteri della seguente tabella:

⁴ misurato in linea d’aria a prescindere dall’interposizione di ostacoli alla diffusione sonora

⁵ luogo confinato da chiusure permanenti in muratura spessore min. 25 cm o acusticamente equivalenti

Localizzazione		valore limite in deroga: senza contemplazione del salto temporaneo di classe acustica – nelle aree appositamente individuate dalla zonizzazione			
		Immissione			
territoriale	classe acustica	Assoluti in deroga per limitare l'esposizione a rumore (misura in ambiente esterno) [dBA]	Differenziale da applicare per la valutazione del disturbo per manifestazioni che si protraggono per più di due eventi consecutivi nell'arco delle 24 h all'interno dello stesso sito (misura all'interno degli ambienti abitativi) [dBA]		
			Tempo di riferimento		
		diurno	notturno	diurno	notturno
		06.00÷22.00	22.00÷06.00	06.00÷22.00	22.00÷06.00
Aree appositamente individuate	II, III, IV, V	70	70	n.a.	n.a.

Tabella 11

2. Per le manifestazioni di cui all'art 63- c. 2, per le quali è richiesta la deroga ai limiti di legge, condotte all'interno o all'esterno, con l'utilizzazione di strumenti musicali (amplificati e non) e/o impianti di diffusione sonora, in area di pertinenza dell'attività stessa e/o ottenuta in concessione da soggetti privati o pubblici, per la concessione di deroga ai limiti di legge si seguono le condizioni riportate nella seguente tabella:

Localizzazione		valore limite in deroga			
		Immissione			
territoriale	classe acustica	Assoluti in deroga per limitare l'esposizione a rumore (misura in ambiente esterno) [dBA]		Differenziale da applicare per la valutazione del disturbo (misura all'interno degli ambienti abitativi) [dBA]	
		Tempo di riferimento			
		diurno	notturno	diurno	notturno
		06.00÷22.00	22.00÷06.00	06.00÷22.00	22.00÷06.00
Su tutto il territorio comunale	II	60	50	LA – LR = 5	n.a.
	III	65	55	LA – LR = 5	n.a.
	IV	70	60	LA – LR = 5	n.a.
	V	70	70	LA – LR = 5	n.a.

Tabella 12

3. Per l'esercizio delle attività ricadenti all'interno di aree in concessione, identificate dal P.U.L., qualora si avvalgano dell'utilizzazione di strumenti musicali (amplificati e non) e/o impianti di diffusione sonora, in area di pertinenza dell'attività stessa e/o ottenuta in concessione da soggetti privati o pubblici, oltre a quanto stabilito all'art 68- si dispone quanto segue:
- la valutazione dei valori limite di emissione è effettuata ad una distanza non inferiore a 30 m dalle sorgenti sonore utilizzate all'interno del perimetro dell'attività;
 - l'area per la quale si richiede la deroga ai valori limite di legge è identificata con un'estensione areale pari ad un raggio di 150 m dal perimetro dell'attività, per la concessione dei valori in deroga valgono le disposizioni di cui al comma precedente.

Sezione III – Mercati e Fiere

art 75- Localizzazione

1. Le attività commerciali temporanee sono assimilate a quelle di cui all'articolo art 63- c. 1, e dovranno essere ubicate in opportune aree destinate ad attività a carattere temporaneo o mobile ovvero all'aperto, identificate dalla zonizzazione acustica del territorio adottata dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 4, c.1, lett. a, della L. 447/95.
2. Le aree da destinarsi allo svolgimento delle attività commerciali temporanee non potranno essere, in ogni caso, identificate all'interno delle classi di sensibilità acustica I, o in prossimità di strutture sanitarie in cui risulti la degenza dei pazienti, case di cura o centri di accoglienza per recettori sensibili.
3. Le aree da destinarsi allo svolgimento delle attività commerciali temporanee potranno essere, identificate all'interno delle classi di sensibilità acustica I solamente se queste rientrano in area particolarmente protetta in modo non permanente, ovvero per quelle porzioni di territorio (parchi pubblici e/o aree attrezzate a verde) individuate in zona particolarmente protetta solamente per periodi limitati di tempo generalmente coincidenti con la massima fruibilità per comunità e/o persone.
4. All'interno del sito e/o delle strutture individuate per lo svolgimento delle attività commerciali temporanee non è ammessa la presenza di edifici per civile abitazione tranne che per la dimora del personale di custodia.
5. La vicinanza con scuole e/o aree scolastiche può essere consentita a patto che l'orario di svolgimento delle attività commerciali temporanee non sia in concomitanza con l'orario scolastico.

art 76- Modalità di svolgimento

1. Le attività commerciali temporanee devono avere caratteristiche tali da non penalizzare acusticamente le possibili attività delle aree dove sono localizzati i recettori più vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione disposti per la zona in cui ricade il sito di interesse.
2. Le attività commerciali temporanee non devono creare disagio alla popolazione residente nelle vicinanze, anche in relazione agli aspetti collegati al traffico indotto o modificato anche temporaneamente.

art 77- Autorizzazioni

1. L'autorizzazione per lo svolgimento di attività commerciali temporanee dovrà tenere presente la classe di destinazione acustica del sito in cui l'esercizio è concesso e la possibile modifica dei volumi del traffico indotto.
2. Gli orari per l'autorizzazione delle attività commerciali temporanee dovranno tenere in debito conto la presenza di potenziali ricettori posti nelle vicinanze del sito.

art 78- Deroga ai valori limite di legge

1. La deroga ai valori limiti di legge per lo svolgimento di attività commerciali temporanee dovrà essere valutata in base al numero ed alle dimensioni delle attività, agli spazi occupati, all'afflusso generato, ai volumi di traffico indotti nell'area.
2. All'interno dell'area urbana (i cui limiti sono identificati dallo strumento urbanistico vigente), per le attività commerciali temporanee, individuate in siti con classe di sensibilità acustica II, III, IV, V, la cui localizzazione è predisposta in aree opportunamente individuate e attrezzate dall'Autorità comunale o chi per Essa, l'eventuale valore limite di immissione posto in deroga ai limiti di legge, sarà valutato in base alla previsione di clima acustico fornita a cura dell'Autorità comunale competente e/o associazioni di categoria eventualmente coinvolte. Come orientamento di fondo si segue l'estensione dei valori limite assoluti di immissione, successivi alla classe in cui ricade il sito in cui è localizzato l'evento, vigenti all'interno del tempo di riferimento in cui lo stesso si svolge, sino all'orario limite stabilito per la cessazione dell'attività e si dispone la sola applicabilità del criterio differenziale vigente all'interno del periodo di riferimento diurno ($LA - LR = 5$ dBA). L'indicatore acustico $LA_{eq,Tm}$ dovrà essere ponderato all'interno del T_r in cui si svolge l'attività di commercio temporaneo.
3. All'esterno dell'area urbana (i cui limiti sono identificati dallo strumento urbanistico vigente), per le attività commerciali temporanee, ricadenti nelle classi di sensibilità II, III, IV, V, VI, per la concessione di deroga ai limiti di legge si segue l'estensione dei valori limite assoluti di immissione, contemplando anche il salto temporaneo di classe se i ricettori più vicini distano oltre 1000 m dal sito in cui si svolge l'evento temporaneo (distanza in pianta e/o linea d'aria a prescindere dall'interposizione di alcun ostacolo alla diffusione sonora). I valori limite assoluti di immissione disposti in deroga a quelli di legge saranno quelli vigenti all'interno del tempo di riferimento in cui l'evento si caratterizza, sino all'orario limite stabilito per la cessazione dell'attività, e non si dispone l'applicabilità del criterio differenziale. Come orientamento di fondo non si seguono limitazioni restrittive d'orario alle attività e il valore limite assoluto di immissione,

disposto in deroga ai valori limite di legge, che non dovrà mai essere superato è posto nella misura di 70 dBA con durata temporale dell'evento ponderata all'interno del tempo di riferimento in cui l'attività si svolge.

4. Al fine di non penalizzare eccessivamente le porzioni limitrofe del territorio confinanti, il vincolo temporaneo dovrà decadere al cessare dell'attività commerciale temporanea, riprendendo i siti la classe di sensibilità acustica assegnata alla porzione di territorio in cui ricadevano prima della destinazione d'uso posta in essere.
5. All'esterno dell'area urbana (i cui limiti sono identificati dallo strumento urbanistico vigente), per le attività commerciali temporanee, ricadenti nella classe di sensibilità propria delle aree particolarmente protette (classe I, es. centri rurali di pregio storico, o zone turistiche considerate aree particolarmente protette), per la concessione di deroga ai limiti di legge l'estensione dei valori limite assoluti di immissione, non potrà essere superiore ai valori limite di immissione disposti per la classe II. I valori limite assoluti di immissione disposti in deroga a quelli di legge saranno quelli vigenti all'interno del tempo di riferimento in cui l'evento si caratterizza, sino all'orario limite stabilito per la cessazione dell'attività, e non si dispone l'applicabilità del criterio differenziale se l'evento si conclude nell'arco delle 24 h, con durata temporale dell'evento ponderata all'interno del tempo di riferimento in cui l'attività si svolge.

Sezione IV – Cave e miniere a cielo aperto

art 79- Prescrizioni generali

1. All'atto della richiesta di concessione per l'apertura dell'attività di cava, ampliamento o modifiche dell'attività stessa, dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico secondo i contenuti delle presenti norme tecniche di attuazione. Dovranno essere caratterizzate le sorgenti di rumore più significative e la stima dei livelli statistici più significativi all'esterno dell'area di concessione ed in prossimità dei ricettori più vicini.
2. Tutte le macchine operatrici in dotazione all'attività dovranno essere conformi alle norme tecniche di omologazione di prodotto, e per il loro impiego non dovranno essere asportate o manomesse protezioni o dispositivi atti al contenimento del rumore alla sorgente.
3. Nella predisposizione del piano di coltivazione dovrà essere tenuta in debita considerazione la quota di preparazione del piano di lavoro rispetto al piano di campagna, al fine di consentire il posizionamento delle macchine operatrici o delle altre sorgenti di rumore a quote inferiori rispetto ai potenziali ricettori per assicurare l'abbattimento dei livelli di rumore.
4. Alla presenza di edifici effettivamente abitati o fruibili in modo discontinuo da parte di comunità o persone, l'attività di coltivazione non potrà essere condotta a distanze inferiori a 50 m dal perimetro del fabbricato. In tal caso dovrà essere realizzato un rilevato di contenimento del rumore di altezza minima tale da garantire un livello equivalente non superiore a 60 dBA misurato sulla facciata maggiormente esposta. Distanze minori potranno essere concesse a patto che la cantierizzazione dell'area porti a documentare il rispetto dei valori limite disposti al presente comma.

art 80- Definizione dei valori limite

1. L'art. 22 della L.R. n. 30 del 07.06.1989 conferisce all'attività estrattiva carattere temporaneo, pertanto, nell'eventualità di concessioni che regolamentano l'attività, in conformità alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in conformità alle modalità da rispettare per il ripristino ambientale, appare opportuno l'inserimento dell'area di pertinenza dei siti in oggetto in classe di sensibilità acustica superiore alla IV.

2. Eventuali limiti temporanei di classe per l'area interessata dallo sfruttamento, vanno intesi da rispettarsi all'interno dell'orario di lavoro dell'attività e di quelli in ogni caso legati strettamente alla produzione, al di fuori valgono i limiti vigenti per la zona omogenea in cui l'area ricade.
3. Al fine di non penalizzare eccessivamente le porzioni limitrofe di territorio, tale vincolo temporaneo dovrà decadere al cessare dell'attività estrattiva con gli atti formali dovuti, riprendendo i siti la classe acustica assegnata alla porzione di territorio in cui ricadevano prima della destinazione d'uso posta in essere.
4. La valutazione della conformità ai limiti di rumore dovrà essere condotta al confine dell'area di pertinenza dell'attività stessa (perimetro di concessione allo sfruttamento).

Sezione V – Attività Agricole

art 81- Autorizzazioni

1. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.
2. Per l'impiego delle macchine operatrici non dovranno essere asportate o manomesse protezioni o dispositivi atti al contenimento del rumore alla sorgente.
3. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti tutti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

CAPO V – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE NON TEMPORANEO

art 82- Definizioni

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere non temporaneo le discoteche, le sale da ballo e i locali assimilabili, tutte le strutture e i luoghi destinati ad attività produttive, a fini di lucro e non, in cui si faccia uso in modo permanente di impianti di diffusione del suono.

art 83- Protezione degli “avventori” dal rischio di esposizione a rumore

1. In tutte le strutture fisse, site in luoghi aperti o chiusi, destinate allo svago ed al tempo libero, in cui si svolgono attività che utilizzano sistemi di diffusione del suono, quali ad esempio discoteche, piano bar, sale da ballo, etc., ai fini della tutela della salute dei frequentatori valgono integralmente le disposizioni contenute nel DPCM n°215/99 che stabiliscono i limiti da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico (per impianti elettroacustici ritenuti potenzialmente idonei al superamento dei limiti), ovvero pari a 102 dBA per il livello massimo istantaneo di pressione sonora misurato con costante di tempo slow (LAs,max) e di 95 dBA per il livello equivalente integrato per un tempo non inferiore a 60" (LAeq, 1 min). Fatto salvo quanto disposto dal Collegato ambientale “nuove procedure sulle bonifiche e sui rifiuti” reso esecutivo con Legge del 31.07.2002 n° 179, per cui secondo l'art. 7, i pubblici esercizi non sono più soggetti alle disposizioni in materia di controllo dei livelli di rumore generati dagli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora (radio, televisione, HI FI, CD, Juke boxes, Karaoke, ecc) e pertanto non devono più effettuare la valutazione preventiva da parte del tecnico competente in acustica.

art 84- Valori limite di esposizione a rumore

1. In tutte le strutture fisse, site in luoghi aperti o chiusi, destinate allo svago ed al tempo libero, in cui si svolgono attività che utilizzano strumenti musicali (amplificati e non) e/o sistemi di diffusione del suono, ad esempio discoteche, piano bar, sale da ballo, cinema all'aperto, etc., ai fini della tutela della salute della popolazione valgono integralmente i limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 (con particolare attenzione alla verifica e rispetto dei “Valori limite differenziali di immissione” di cui all'art. 4 del DPCM stesso) con cui è stata effettuata la zonizzazione acustica comunale, operata nel

rispetto di quanto ivi previsto e basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle classi individuate dallo stesso decreto;

2. La valutazione dei valori limite suddetti dovrà essere svolta in conformità a quanto prescritto per le tecniche di rilevamento, strumentazione modalità di misura del rumore indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", tenendo conto che trattandosi di attività che non hanno un carattere temporaneo, tutte le valutazioni effettuate con i rilievi strumentali dovranno essere statisticamente rappresentative del fenomeno indagato.
3. I circoli privati, centri sociali, centri sportivi e ricreativi di cui all'art. 4, comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, sono sottoposti alla verifica del rispetto dei valori limite differenziali. Tale verifica è effettuata qualora non sussistano le condizioni indicate nell'art. 4, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. Quanto disposto dal comma 3 è comprensivo delle attività di cui sopra che prevedono quote d'iscrizione associative e/o regolari canoni periodici per cui possono essere considerate come espletanti funzioni commerciali e/o professionali, indipendentemente dalle finalità di lucro, in quanto presuppongono una struttura organizzativa tale da garantire un'attività ricorrente che produce conseguentemente emissioni acustiche. Inoltre occorre sottolineare come nel calcolo dei livelli di rumorosità vada incluso anche il rumore antropico prodotto nell'ambito delle attività succitate.

art 85- Modalità per il rilascio della concessione/autorizzazione all'esercizio

1. La domanda per l'ottenimento della concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'ideale documentazione di impatto acustico predisposta secondo i criteri e gli elaborati definiti nel presente regolamento di attuazione della classificazione acustica del territorio comunale.
2. Sono da intendersi soggetti alla predisposizione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e i cambiamenti di destinazione d'uso ove consentito.
3. Qualora alla richiesta di voltura o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza/voltura.
4. Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo dei requisiti acustici delle strutture oggetto di concessione. La realizzazione degli interventi previsti nella

documentazione di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni sancite dall'Organo di controllo è condizione vincolante per il rilascio della agibilità della struttura e della licenza di esercizio.

5. Alla documentazione già richiesta per l'ottenimento della concessione/autorizzazione edilizia il proprietario dell'immobile o il soggetto richiedente allega la certificazione di collaudo riferita agli interventi previsti dalla documentazione di impatto acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

art 86- Orari di svolgimento delle attività di intrattenimento

1. Gli orari di svolgimento delle attività di intrattenimento in cui si utilizzano strumenti musicali (amplificati e non) o di impianti di diffusione sonora, sono proposti fatto salvo per quanto disposto in ulteriori limitazioni contenute in altri regolamenti comunali e/o settoriali che normano lo svolgimento dell'attività specifica, e sono determinati secondo gli orari e gli schemi riportati nella seguente tabella:

Localizzazione				ORARIO LIMITE ⁶	
territoriale	classe acustica	Ambiente di pertinenza	esterno e/o all'interno, appoggio o aderenza di fabbricati o strutture	INVERNO (ORE)	ESTATE (ORE)
Perimetro urbano – comprese frazioni costiere	III, IV, V	all'interno del locale	destinati prevalentemente a scopi residenziali	22.00	24.00
			con destinazione non residenziale	24.00	01.00
		esternamente nelle aree di pertinenza e/o in quelle in concessione	destinati prevalentemente a scopi residenziali	22.00	23.00
			con destinazione non residenziale	23.00	24.00
	II	all'interno del locale	destinati prevalentemente a scopi residenziali	22.00	23.00
			con destinazione non residenziale	23.00	24.00
		esternamente nelle aree di pertinenza e/o in quelle in concessione	destinati prevalentemente a scopi residenziali	21.00	22.00
			con destinazione non residenziale	22.00	23.00

Tabella 13

⁶ indipendentemente dal fatto che superino o meno i limiti di zona (se non diversamente specificato).

Localizzazione				ORARIO LIMITE ⁷	
territoriale	classe acustica	Ambiente di pertinenza	esterno e/o all'interno, appoggio o aderenza di fabbricati o strutture	INVERNO (ORE)	ESTATE (ORE)
Area extraurbana	II, III, IV, V, VI	all'interno del locale o esternamente nelle aree di pertinenza e/o in quelle in concessione	con destinazione residenziale	23.00	24.00
			con destinazione non residenziale	01.00	02.00

Tabella 14

2. L'effettuazione di spettacoli di intrattenimento a carattere temporaneo in cui si faccia uso di strumenti musicali (amplificati e non) e/o di impianti di diffusione sonora, all'interno del locale o esternamente nelle aree di pertinenza e/o in quelle ottenute in concessione, segue le limitazioni disposte per le attività a carattere temporaneo.

art 87- Estensioni d'orario

1. L'estensione di orario per l'utilizzazione di strumenti musicali (amplificati e non) e/o di impianti di diffusione sonora, comporta lo svolgimento dell'attività all'interno di luogo confinato da murature perimetrali e come requisito cogente la valutazione del potenziale disturbo indotto a comunità, persone e recettori sensibili.
2. In linea di principio le estensioni di orario non potranno essere concesse per più di cinque giorni lavorativi all'interno della settimana.
3. Le estensioni di orario per lo svolgimento delle attività in spazi esterni e/o in luoghi confinati, potranno essere concesse solamente in assenza di comprovate lamentele da parte di comunità e/o persone ed in presenza di idonee opere di sonorizzazione del locale, attestate tramite relazione tecnica di previsione di impatto acustico, sottoscritta da parte di tecnico competente in acustica (T.C.A.A.) e successivo collaudo ad attività in esercizio.
4. Le estensioni di orario per l'utilizzo all'interno o all'esterno dell'attività di strumenti musicali (amplificati e non) e/o di impianti di diffusione sonora o attività di intrattenimento che ne prevedano l'asservimento, potranno essere valutate dall'Autorità comunale competente sentito il parere degli enti

⁷ indipendentemente dal fatto che superino o meno i limiti di zona (se non diversamente specificato).

eventualmente preposti ai controlli o alle concessioni, fatto salvo per quanto disposto al c. 1.

5. Per gli esercizi o attività affini che facciano richiesta di estensioni di orario, sono considerate carenze:
 - a) la distanza minima da potenziali ricettori (presenza in un intorno di raggio non inferiore a 100 m);
 - b) la disposizione dell'attività in strutture o fabbricati la cui destinazione d'uso contempla anche parzialmente quella residenziale;
 - c) il confinamento dell'attività all'interno di chiusure perimetrali in muratura con spessore minimo di 25 cm o acusticamente equivalenti;
 - d) l'inserimento dell'attività in siti ricadenti in classi di sensibilità non superiori alla II classe acustica.
6. L'eventuale richiesta di estensioni d'orario per gli esercizi che sono individuati all'interno di fabbricati in cui ricade la commistione con unità destinate a scopi residenziali, deve essere accompagnata da una dichiarazione sottoscritta da tutti i potenziali ricettori aventi diritto, in cui si attesta che l'attività, allo stato attuale dell'arte, non produce alcun disturbo o rischio per quanto riguarda la potenziale esposizione a rumore degli stessi. Tale attestazione andrà rinnovata ad ogni cambio di locazione delle unità abitative contenute nell'immobile.
7. Le estensioni di orario possono essere concesse in prima istanza per periodi brevi pari a uno o due mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele di comunità e/o persone o di chiunque avente diritto. Se entro trenta giorni dalla prima istanza dell'estensione di orario non pervengono all'Amministrazione motivate e comprovate lamentele, con la forma del silenzio/assenso si intende convalidata l'estensione d'orario richiesta dal titolare dell'attività per i periodi e i tempi specificati nella concessione.

art 88- Estensioni di orario per attività supportate da piano bar e assimilabili

1. All'interno del perimetro urbano nel caso di pubblici esercizi o attività affini, preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, che impostano la propria attività nelle forme di piano bar, disco pub e simili (dunque con attività musicale preminente e non accessoria), individuati all'interno di fabbricati in cui non ricade la commistione con unità destinate a scopi residenziali, l'autorizzazione per l'estensione di orario per l'utilizzazione di strumenti musicali (amplificati e non) e/o di impianti diffusione sonora, può essere rilasciata, per un periodo di due mesi, per tre giorni alla settimana, previa dimostrazione di adozione di opere di idonea sonorizzazione delle strutture dei locali che consentono di rispettare i valori limite della zona acustica in cui ricade l'attività,

comprovate dalla presentazione di una relazione tecnica di previsione di impatto acustico, sottoscritta da tecnico competente in acustica e salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 91- .

art 89- Revoca di estensioni di orario o limitazioni allo svolgimento delle attività

1. In tutti i casi eventuali estensioni all'orario di cui all'art 86- , potranno essere revocate dopo sei mesi di esercizio dell'attività, se risultano accertate e/o pervenute fondate lamentele a tal riguardo da parte di comunità e/o persone.
2. In tutti i casi, potranno essere disposti con apposite ordinanze da parte dell'Autorità comunale competente, eventuali limitazioni all'orario di esercizio dell'attività, se risultano accertate e/o pervenute fondate lamentele per disturbo indotto da rumore, da parte di comunità, persone o altri soggetti aventi diritto.

art 90- Situazioni di molestia

1. I pubblici esercizi o attività affini che risultassero causa di situazioni di molestia e lamentela da parte dei ricettori per il rumore emesso da impianti di diffusione sonora, anche se rispettosi formalmente degli adempimenti richiesti dal D.P.C.M. n. 215/99, sono tenuti ad installare o ritarare il dispositivo di limitazione del livello di pressione sonora sugli impianti di diffusione utilizzati. Tale dispositivo dovrà in ogni modo essere dotato di sistemi di protezione contro qualunque manomissione e regolato in modo da permettere il rispetto del criterio differenziale all'interno degli ambienti abitativi e dei limiti imposti all'esterno dell'attività, in conformità ai valori limite determinati dalla zonizzazione acustica vigente per il territorio comunale.
2. La taratura e il collaudo di tale dispositivo dovrà essere certificata da un tecnico competente in acustica (T.C.A.A.). In caso di persistenza di lamentele può essere imposta l'adozione di un dispositivo di registrazione del livello sonoro su supporto cartaceo o magnetico, la cui taratura e collaudo dovrà essere certificata da un T.C.A.A.; i relativi tabulati o supporti magnetici dovranno essere conservati per un periodo di 45 giorni e resi disponibili, su richiesta, per eventuali controlli da parte degli organi competenti incaricati degli accertamenti.
3. In caso di manomissione o disattivazione del dispositivo di limitazione del rumore o del dispositivo di registrazione, l'Autorità comunale può procedere alla revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività o alla sospensione temporanea sino al ripristino delle condizioni di conformità ai requisiti richiesti per l'esercizio della stessa.

art 91- Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività

1. L'Autorità comunale potrà procedere alla revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività o alla sospensione temporanea della stessa, in caso di accertate e fondate lamentele da parte di comunità o persone o altri soggetti aventi diritto, salvo successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dall'esposizione a rumore ambientale.

CAPO VI – ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

art 92- Riordino e pulizia dei luoghi di lavoro delle attività produttive

1. All'interno dei luoghi di lavoro, soprattutto se l'unità ambientale risulta inserita in un contesto residenziale, l'utilizzo di qualunque tipo di sorgente di rumore deve essere effettuata negli orari di esercizio disposti per l'attività specifica.
2. L'utilizzo di impianti e/o attrezzature rumorose considerate accessorie all'attività lavorativa deve rispettare i valori limite disposti nella classificazione acustica del territorio comunale.

art 93- Lavorazioni notturne

1. Per l'effettuazione di qualunque lavorazione all'interno del periodo di riferimento notturno, per attività produttive o non, fatto salvo per quanto disposto in altro regolamento comunale, dovrà essere inoltrata apposita domanda con allegata relazione tecnica descrittiva dell'attività in oggetto, e nella quale si individuino in modo preciso tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi atti a contenere la rumorosità nei limiti stabiliti per la zona acustica in cui l'attività deve essere svolta.
2. Per le lavorazioni effettuate nei periodi in cui si registra il minor livello di rumorosità residua [02.00 ÷ 05.00] negli accorgimenti sopraddetti dovrà essere posta particolare cura al rispetto dei valori limiti di immissione differenziali.

art 94- Macchine e attrezzature da giardino

1. L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consigliato, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:
 - a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00;
 - b) nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

2. Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
3. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato o ad alcun ricettore, tranne che per tutto ciò che concerne l'esposizione a rumore di chi ne faccia uso, secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia di "Sicurezza e Salute" nelle attività di lavoro.
4. Per la valutazione dell'eventuale disturbo arrecato a comunità e/o persone vale quanto disposto dalla normativa cogente applicabile e dai limiti disposti per la porzione di territorio in cui si ricade.

art 95- Macchine operatrici, motori per irrigazione e simili (aree extraurbane ad uso residenziale)

1. Nei siti in cui ricadono potenziali ricettori l'impiego di motori a scoppio e/o elettrici (fissi o carrellati) per l'irrigazione dei campi o di trattrici agricole è consentito nei limiti disposti dalla classe acustica in cui si ricade e dovranno privilegiarsi i seguenti orari:
 - a) nel periodo diurno (dalle ore 06.00 alle 13.00 dalle 16.00 ore 20.00):
 - b) nel periodo notturno (22.00 ÷ 24.00):
2. Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
3. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato o ad alcun ricettore, tranne che per tutto ciò che concerne l'esposizione a rumore di chi ne faccia uso, secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia di "Sicurezza e Salute" nelle attività di lavoro.
4. Per la valutazione dell'eventuale disturbo arrecato a comunità e/o persone vale quanto disposto dalla normativa cogente applicabile.

art 96- Impianti per irrigazione e simili (aree urbane)

1. Nei siti in cui ricadono potenziali ricettori l'impiego di motori a scoppio e/o elettrici per l'irrigazione del verde è consentito nei limiti disposti dalla classe acustica in cui si ricade e dovranno privilegiarsi i seguenti orari:
 - a) nel periodo diurno (dalle ore 07.00 alle 13.00 dalle 16.00 ore 20.00):
 - b) nel periodo notturno (21.00 ÷ 23.00):
2. Le macchine e le attrezzature utilizzate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
3. Per la valutazione dell'eventuale disturbo arrecato a comunità e/o persone vale quanto disposto dalla normativa cogente applicabile.

art 97- Altoparlanti

1. L'uso di altoparlanti su autoveicoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

art 98- Cannoncini anti-storno e simili

1. In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri di seguito indicati:
 - a) posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso le residenze;
 - b) ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
 - c) fascia oraria: 07.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
 - d) fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;
2. In generale, le macchine e le attrezzature utilizzate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

3. Per la valutazione dell'eventuale disturbo arrecato a comunità e/o persone vale quanto disposto dalla normativa cogente applicabile.

art 99- Cannoncini per la difesa antigrandine

1. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a. divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 06.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
 - b. ubicazione del dispositivo il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 300 metri dai fabbricati destinati a civile abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio.

art 100- Razzi e fuochi d'artificio

1. A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:
 - c. sagre paesane;
 - d. particolari ricorrenze.

CAPO VII – ABITAZIONI PRIVATE

art 101- Servizi ed impianti fissi degli edifici

1. Come previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, relativamente «ai servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso», non si applicano i valori limite differenziali di immissione.
2. A tutela della rumorosità di impianti e servizi di un edificio all'interno dello stesso deve essere applicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 recante la «determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici».

art 102- Uso di elettrodomestici ed impianti sonori

1. Nelle abitazioni adibite ad uso civile per privata abitazione l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, ed in orari tali da non arrecare disturbo al vicinato.
2. Per la valutazione del disturbo arrecato a comunità e/o persone potrà essere valutata l'applicazione dei limiti e tecniche di misura utilizzate per le attività produttive o ritenute simili.

art 103- Impianti tecnici

1. L'impianto e l'uso di macchinari nei garage, cantine, o parti accessorie delle abitazioni, non finalizzato ad attività con fini di lucro, nelle abitazioni stesse o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.
2. Per la valutazione del disturbo arrecato a comunità e/o persone disposte in fabbricati distinto dall'ambiente contenente la sorgente disturbante potrà essere valutata l'applicazione dei limiti e tecniche di misura utilizzate per le attività produttive o ritenute simili.

CAPO VIII – SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

art 104- Abuso di segnalazioni

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, l'uso di strumenti rumorosi deve essere tale da non recare un effettivo disturbo al riposo o alle occupazioni delle persone.

art 105- Stabilimenti produttivi

1. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene disposte in ambienti esterni o che diffondano all'esterno del perimetro di pertinenza, è consigliato dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate ad uso prevalentemente residenziale.
2. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

art 106- Deroga

1. Il Autorità comunale può concedere deroghe alle condizioni fissate dal precedente art 105- a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

art 107- Altri tipi di segnalazione

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
 - b) congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.

Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

2. I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

art 108- Campane

1. Fatte salve particolari deroghe concesse dall' Autorità comunale, l'uso delle campane per le cerimonie religiose deve essere effettuato con moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato ed è permesso nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 07.00 alle 21.00 con cadenza non superiore ai 60 minuti per un tempo limite di utilizzo giornaliero non superiore a 15 minuti.

CAPO IX – SISTEMA SANZIONATORIO

art 109- Accertamenti

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o su richiesta degli interessati.
2. Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (L. 447/95 e seguenti decreti integrativi e attuativi), i responsabili sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

art 110- Controlli e misurazione del rumore

3. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare, i limiti in facciata alle abitazioni si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti perimetrali e/o superfici riflettenti.
4. L'attività di controllo e verifica può essere demandata al Corpo di Polizia Municipale e/o alla sezione dei presidi multizonali (PMP) od all'A.R.P.A..
5. Qualora tali strutture non siano in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a professionisti di fiducia dell'Amministrazione.
6. Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale.

art 111- Sanzioni

1. Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'art 18- del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 5.164,47 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L.447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali vale il DPR n°142 del 03/2004 o quanto espressamente derogato, ai sensi della L. 447/95.

2. In caso di reiterazione della violazione non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della Legge 689/81.
3. In caso di mancata presentazione della documentazione acustica previsionale, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, l'Autorità comunale provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 10.328,94 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.
4. Per le strutture di cui alle sezioni – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o assimilabili, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.
5. Per le attività produttive di cui alla sezione – Cantieri edili, stradali e assimilabili, limitatamente al mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità in ambiente esterno, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione delle attività fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dal presente regolamento.
6. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene pubblica.

CAPO X – AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

art 112- Aggiornamento della classificazione acustica

1. L'aggiornamento della zonizzazione acustica dovrà perseguire l'obiettivo generale del miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.
2. L'obiettivo prioritario sarà quello di prevenire il deterioramento delle porzioni di territorio non inquinate, pervenendo ad un graduale risanamento delle aree critiche emerse durante la fase di analisi, stabilendo le modalità e le competenze per i necessari interventi di risanamento acustico.

art 113- Estremi per l'aggiornamento

1. L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:
2. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali agli strumenti urbanistici vigenti;
3. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei P.P. attuativi degli strumenti urbanistici vigenti limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi;
4. all'atto dell'individuazione e/o della destinazione prevalente di aree ad attività tutelate contro il rumore e come tali classificate in classe I dalla legge 447/95, suoi atti conseguenti ed aggiornamenti.

art 114- Criteri generali per l'aggiornamento

1. Le unità acustiche omogenee in cui si scompone il territorio dovranno essere determinate secondo i limiti per l'esposizione al rumore della popolazione, differenziando i valori limite per destinazione d'uso del territorio secondo i dettati della legge quadro sull'inquinamento acustico ed i suoi decreti attuativi.

2. L'aggiornamento della classificazione acustica non potrà prescindere dal coordinamento con i principali strumenti urbanistici di pianificazione del territorio diventando parte integrante degli stessi.
3. Il criterio base per l'individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio, dovrà essere legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, ovvero allo stato di fatto, pur tenendo conto delle destinazioni d'uso individuate negli strumenti di pianificazione in essere e di futura attuazione.
4. Nella classificazione del territorio dovranno essere recepite le proiezioni future a breve termine previste dai piani urbanistici attuativi.
5. La pianificazione del clima acustico, dovrà essere correlata all'attività urbanistica ed ai vincoli economici ed ambientali riscontrati in fase di analisi. In particolare dovrà essere valutata attentamente la condizione di divieto di contatto tra aree non contigue e non completamente urbanizzate, prevedendo anticipatamente la fattibilità di un piano di risanamento o giustificandone lo stato di necessità del contatto tra aree acusticamente non contigue.
6. L'analisi che determina la pianificazione del clima acustico del territorio dovrà scaturire dal confronto tra il progettista ed i competenti Uffici Tecnici dell'Amministrazione comunale, coinvolgendo successivamente eventuali altri soggetti interessati (Enti Pubblici, Associazioni varie, privati cittadini) per definire la proposta finale da sottoporre alle varie approvazioni.

art 115- Prescrizioni per zone confinanti con differente classificazione acustica

1. Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale devono individuare una classificazione acustica per ambiti, definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso.
2. In relazione alla classificazione acustica del territorio sono da considerare preventivamente tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nello stato di fatto rilevato:
 - a. SITUAZIONI DI COMPATIBILITA': Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A). In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento verificati da opportuni accertamenti e definiti con apposita redazione di specifici piani di risanamento acustico.

- b. **SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA'**: Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dai rilievi eventualmente effettuati o da considerazioni svolte nella corrispondente relazione tecnica illustrativa, non risulta allo stato attuale una situazione di potenziale inquinamento acustico (superamento dei valori di attenzione) e superamento del limite di zona assoluto. Per tali zone si potrà valutare l'istituzione di una fascia di rispetto con modi definiti nei relativi paragrafi della relazione tecnica di supporto alla classificazione acustica del territorio in oggetto. Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica delle fonti di rumore presenti e/o la dislocazione di sorgenti aggiuntive, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà allo studio di fattibilità e all'eventuale predisposizione di un piano di risanamento acustico (P.d.R.A.) come al successivo punto c).
- c. **SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'**: Situazioni in cui si evidenzia un non rispetto dei limiti di zona. Tale asserto dovrà essere verificato e certificato tramite rilievi strumentali condotti con tutte le modalità tecniche ed operative derivanti dalla normativa cogente e di buona tecnica applicabile, ed in ogni caso svolti in modo da non sovrastimare il fenomeno determinando dati statisticamente indipendenti. In questo caso il Piano di Risanamento Acustico si rende obbligatorio e deve individuare l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità, le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti, nonché le competenze e responsabilità degli interventi da effettuare per il risanamento ambientale.

art 116- Assegnazione della classe particolarmente protetta

1. L'individuazione delle aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro fruizione, dovrà essere condotta attraverso un attento studio del contesto urbanistico in cui i siti ricadono, e dovrà essere condotta attraverso la definizione di una serie di criteri che permettano di stabilire dei valori limite per le dimensioni superficiali dell'area di pertinenza del sito, del numero di utenze servite, delle fasce orarie di massima fruizione; il tutto al fine di conseguire effettivamente il rispetto e/o raggiungimento dei valori limite di rumore richiesti per le zone particolarmente protette.

2. Nel caso di complessi scolastici per l'inserimento del sito in classe protetta oltre che l'indipendenza dei plessi scolastici da strutture in cui si rilevi la commistione con gli usi residenziali e lavorativi, i principali requisiti da prendere in considerazione sono:
 - a. Estensione superficiale dell'area di pertinenza (es. > 10.000 mq);
 - b. Insieme di plessi in cui si riscontri la presenza di più livelli dell'istruzione (es. scuole dell'infanzia, primarie e secondarie);
 - c. Numero di utenze servite (es. > 300 unità);
 - d. Assenza di grandi vie di comunicazione (es. strade di tipo "A", "B", "C", "D") e/o assenza di intersezioni con le corrispondenti fasce acustiche di pertinenza;
 - e. Assenza di centri commerciali polifunzionali;
 - f. Assenza di grandi aree da destinarsi a parcheggio (es. > 5.000 mq o > 200 posti auto);
 - g. Fasce orarie di svolgimento dell'attività didattica (es. tempo di riferimento diurno, notturno, sottofasce dei precedenti).

3. Nel caso di centri ospedalieri, di cura, ricovero per anziani, al fine dell'inserimento del sito in classe protetta oltre che l'indipendenza delle strutture in cui si rilevi la commistione con gli usi residenziali e lavorativi, i requisiti da prendere in considerazione sono:
 - a. Inserimento nell'area urbana o extraurbana;
 - b. Estensione superficiale dell'area di pertinenza (es. > 10.000 mq);
 - c. Insieme di complessi in cui si riscontri la presenza di più livelli di assistenza (es. ricovero e assistenza giornaliera o a tempo indeterminato, day hospital, etc.);
 - d. Numero di posti letto (es. > 10 unità);
 - e. Assenza di grandi vie di comunicazione (es. strade di tipo "A", "B", "C", "D") e/o assenza di intersezioni con le corrispondenti fasce acustiche di pertinenza;
 - f. Assenza di centri commerciali polifunzionali;
 - g. Assenza di grandi aree da destinarsi a parcheggio (es. > 5.000 mq o > 200 posti auto);
 - h. Fasce orarie di svolgimento dell'attività assistenziale.

4. Nel caso di aree verdi per l'assegnazione della classe I di sensibilità acustica ad esempio potranno essere considerati i seguenti criteri:
 - a. Destinazione urbanistica: parchi urbani / parchi di quartiere / giardini di quartiere;
 - b. Superficie superiore a 10.000 mq;
 - c. Presenza di recinzione perimetrale;
 - d. Distanza da grandi vie di comunicazione (es. strade di tipo "A", "B", "C", "D") e/o assenza di intersezioni con le corrispondenti fasce acustiche di pertinenza;
 - e. Distanza da grande aree commerciali polifunzionali;

5. Nel caso delle zone turistiche “F”, al fine dell’inserimento dei siti in classe protetta, i requisiti da prendere in considerazione sono:
- a. Inserimento nell’area urbana o extraurbana;
 - b. Assenza di grandi vie di comunicazione (es. strade di tipo “A”, “B”, “C”, “D”) e/o assenza di intersezioni con le corrispondenti fasce acustiche di pertinenza;
 - c. Assenza di centri commerciali polifunzionali;
 - d. Bssa densità di attività produttive quali pubblici esercizi o assimilabili;
 - e. Presenza di grandi aree a verde e/o parchi.

art 117- Classificazione delle infrastrutture della viabilità

1. Nella predisposizione della classificazione acustica del territorio si dovrà tener conto dell’infrastruttura come sorgente aggiuntiva di rumore, individuando l’opportuna fascia acustica territoriale di pertinenza, di ampiezza dipendente dal genere e categoria dell’infrastruttura stessa, così come richiesto dalla normativa e nel rispetto dei limiti assoluti di immissione per la sorgente del traffico specifica.
2. Una volta analizzate le infrastrutture di cui è dotata l’area e assegnate le corrispondenti fasce territoriali di pertinenza, queste non sono da considerare elementi propri della zonizzazione acustica, ma si devono sovrapporre alla zonizzazione, costituendo delle “fasce di esenzione”, relativamente alla sola infrastruttura, rispetto al limite locale di zona che dovrà invece essere rispettato dall’insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta porzione di territorio.

ALLEGATI

Come disciplinato dalla L.R. n.3/2008 in materia di SUAP, tutte le attività produttive sono soggette alla relativa modulistica. La modulistica allegata di seguito è ad uso esclusivo delle sole attività e/o associazioni esenti dalle procedure non disciplinate dal SUAP.

ALLEGATO 1: Comunicazione apertura cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo e/o mobile

ALLEGATO 1/a: Scheda tecnica informativa cantieri edili, stradali o assimilabili temporanei e/o mobili

ALLEGATO 1/b: Elenco di tipiche emissioni rumorose generate da attività produttive

ALLEGATO 2: Comunicazione per inizio attività a carattere temporaneo e/o mobile di breve durata - cantieri edili, stradali o assimilabili

ALLEGATO 3: Cantieri edili, stradali o assimilabili

ALLEGATO 4: Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili, e/o da destinarsi in aree individuate con parere preventivo dell'amministrazione

ALLEGATO 4/a: Scheda tecnica informativa per manifestazioni a carattere temporaneo e/o mobile

ALLEGATO 4/b: Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa a carattere temporaneo

ALLEGATO 5: Comunicazione per attività commerciale a carattere temporaneo e/o mobile

ALLEGATO 6: Modello di esposto per presunto inquinamento acustico

ALLEGATO 7: Schema di ordinanza per il superamento dei limiti di rumore

ALLEGATO 8: Irrogazione della sanzione amministrativa per il superamento dei limiti di rumore

ALLEGATO 9: Schema di autocertificazione previsione di impatto acustico ambientale